# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

# 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

# GIOVEDÌ 25 MARZO 1971

(48° seduta, in sede redigente)

## Presidenza del Presidente RUSSO

### INDICE

«Norme sull'ordinamento scolastico» (1567)

#### DISEGNI DI LEGGE

## Seguito e rinvio della discussione:

(Approve	ato	do	illa	ι (	ar	ne	ra	dei	depi	itati)	):		
Presiden	TE								Pag	. 798	e	pas	ssim
ANTONICE													
BALDINI													
BLOISE .													
CODIGNOL	A									800	е	pas	sini
CINCIARI	Ro	DAl	0	M	ari	a	Li	sa .		808,	. 8	20,	822
											e	pas	sim
DE ZAN								800,	816,	821	e	pas	ssim
DINARO .								804,	805,	808	e	pas	sim
FALCUCCI	Fr	an	ca					800,	801,	807	e	pas	sim
FARNETI	Ari	ell	a					817,	818,	823	e	pas	sim
GERMANÒ				, •									832
La Rosa													837
LIMONI								805,	806,	819	e	pas	sim
IANNEI.LI													
Misasi, 1	min	ist	ro	d	ટીી	i	ри	bblic	ca isi	ruzio	oп	e	799
											e	pas	sim
Papa .								809,	819,	820	e	pas	sim
Piovano										802,	8	03,	810
Romano								798,	801,	825	e	pas	sim

Rosati, sottosegr	etc	ari	0 0	di	Stat	to per	r la 1	oub-
blica istruzione							Pag	. 838, 845
Spigaroli					803,	807,	809	e passim
Sotgiu								.806, 807
Zaccari, relatore							. 801	e passım

La seduta inizia alle ore 9,55.

Sono presenti i senatori: Antonicelli, Baldini, Bertola, Bloise, Carraro, Maria Lisa Cinciari Rodano, Codignola, De Zan, Dinaro, Franca Falcucci, Ariella Farneti, Germanò, Giardina, Iannelli, La Rosa, Limoni, Papa, Piovano, Premoli, Romano, Russo, Smurra, Spigarolì e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Valeria Bonazzola Ruhl, Cassano e Rossi, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Sotgiu, Bonadies e Mammucari.

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Misasi e il sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Rosati.

48<sup>a</sup> SEDUTA (25 marzo 1971)

FARNETI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Norme sull'ordinamento scolastico » (1567) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, del disegno di legge: « Norme sull'ordinamento scolastico», già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che i senatori Romano, Sotgiu, Papa e Ariella Farneti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La 6ª Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge « norme sull'ordinamento scolastico » (1567),

considerata l'opportunità che gli esami di maturità negli istituti tecnici comprendano, comunque, prove relative alle materie professionali, soprattutto in relazione alla conseguente iscrizione negli albi, impegna il Ministro della pubblica istruzione ad operare la scelta delle materie di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 9 del 1969, come risulta modificato dalla legge n. 119 dell'anno stesso con cui detto decreto è stato convertito in legge, in modo che siano incluse in ogni caso, fra le materie in questione, quelle professionali ».

R O M A N O . Poichè da varie parti sono state espresse preoccupazioni in relazione all'azione condotta dall'ordine dei geometri, abbiamo ritenuto opportuno avere un colloquio con i dirigenti di quest'ordine, i quali hanno sostenuto non tanto un problema di presenza dei rappresentanti della categoria nelle commissioni di esami (riconoscono che in fondo questa presenza non risolverebbe il problema della preparazione neces-

saria ad esercitare l'attività professionale) ma una questione di preparazione dei giovani. In linea di ipotesi, potrebbe infatti verificarsi che l'allievo possa essere valutato soltanto in italiano e in lingua straniera e, superati questi due esami, essere ammesso all'esercizio della professione. In considerazione di ciò, abbiamo presentato questo ordine del giorno, affinchè nella scelta delle materie di esame siano comunque comprese materie professionali. Con ciò verrebbe evidentemente meno la preoccupazione che il giovane possa essere abilitato all'esercizio della professione senza avere sostenuto alcun esame in materie professionali.

Restiamo ora in attesa, oltre che della risposta del Ministro della pubblica istruzione, anche delle decisioni della Commissione in merito alla presenza dei rappresentanti degli ordini professionali nelle commissioni esaminatrici, alla quale noi ribadiamo di essere decisamente contrari. Intorno a questa proposta, nella seduta di ieri, si è però creato un largo schieramento tra la Democrazia cristiana e le destre, orientato ad includere rappresentanti degli albi professionali nelle commissioni di maturità, ciò come premessa alla inclusione degli industriali nelle commissioni che dovranno essere costituite per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio di attività professionali di natura tecnica. Se questa norma, alla quale noi siamo contrari, verrà approvata dalla maggioranza della Commissione, l'ordine del giorno non avrebbe più alcuna validità e pertanto noi lo ritireremmo.

In considerazione di quanto ho ora esposto, il nostro ordine del giorno dovrebbe essere esaminato al momento della discussione dell'articolo che prevede la formazione delle commissioni di esami; ma, se il Regolamento non consente diversamente, chiediamo che esso sia discusso prima del passaggio agli articoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, senatore Romano, come è prassi in sede di Commissione, potrà anche essere discusso successivamente.

48a Seduta (25 marzo 1971)

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli:

#### Art. 1.

Nelle scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione delle università, le lezioni hanno inizio il 15 settembre e terminano il 10 giugno. Esse si svolgono in due periodi.

Le valutazioni delle prove scritte, delle interrogazioni e delle altre attività devono essere comunicate dai docenti agli alunni e motivate.

Dall'inizio del secondo periodo dell'anno scolastico si svolgono corsi integrativi per gli alunni della scuola secondaria superiore. A tali corsi, organizzati dai consigli di classe, partecipano tutti gli studenti che ne facciano richiesta ai fini di migliorare il proprio profitto. La legge sullo stato giuridico del personale insegnante prevederà le forme e l'entità della retribuzione per tali corsi integrativi.

Gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione sono soppressi. Salvo quanto disposto nel successivo articolo 3, il consiglio di classe, al termine delle lezioni, dichiara l'alunno promosso o respinto. Nel primo caso il consiglio di classe attribuisce all'alunno la classificazione in ogni singola disciplina; nel secondo caso rende note all'alunno le motivazioni del giudizio.

Nella scuola dell'obbligo particolari forme di assistenza didattica sono assicurate anche nelle ore pomeridiane a favore degli alunni che ne dimostrino particolare bisogno, sia con appositi corsi sussidiari nell'ambito dei doposcuola, sia mediante l'organizzazione di corsi integrativi durante il secondo periodo delle lezioni.

Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione determina le modalità di attuazione dei corsi integrativi e delle iniziative di assistenza didattica previsti dai commi precedenti.

Propongo un emendamento al primo comma; vorrei che, dopo le parole « delle università » fossero inserite le seguenti: « delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica ».

Presso i conservatori di musica le prove di esame, per la loro qualità, devono necessariamente durare a lungo: alcune prove durano anche 18 e persino 36 ore (come, per esempio quella per l'esame di composizione). È perciò evidente che queste prove di esame non possono terminare ad una data fissa, come è stabilito dal disegno di legge.

Per quanto riguarda, invece, le accademie di belle arti, la modifica da me proposta trae motivo da un'esigenza di carattere, diciamo così, ideale, perchè le accademie di belle arti desiderano che non venga indirettamente sancito il loro carattere di scuola media.

Mentre quindi, come ho detto, l'esclusione delle accademie di belle arti è di carattere formale, quella che si riferisce ai conservatori di musica è di carattere squisitamente tecnico.

A N T O N I C E L L I . Mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal Presidente e suggerisco di inserire, tra le scuole escluse, anche i corsi superiori delle discipline aventi una durata di studi maggiore di otto anni.

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. In linea di principio mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal Presidente sia per quanto si riferisce alle accademie di belle arti che ai conservatori di musica.

Per le accademie il problema è di avere un trattamento simile a quello universitario e i membri della Commissione ricorderanno in proposito che abbiamo già affrontato questo argomento in sede di discussione del disegno di legge di riforma universitaria, prendendo il comune impegno di risolvere il problema in Aula. Pertanto mi pare giusto che se ne tenga conto anche in questa sede.

Per quanto si riferisce ai conservatori, si tratta invece, come giustamente ha fatto osservare il Presidente, di un problema tecnico; mi domando se esso attenga solo agli esami o anche alla durata dell'anno scolastico.

P R E S I D E N T E . Principalmente agli esami.

48a Seduta (25 marzo 1971)

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Se il problema riguarda essenzial mente gli esami, non ho difficoltà ad accettare l'emendamento del senatore Russo.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento da me presentato.

(È approvato).

D E Z A N . Signor Presidente, poichè il problema della data di inizio dell'anno scolastico è strettamente collegato con una decisione che dovremo successivamente assumere in relazione alla possibilità di consentire agli studenti privatisti di sostenere gli esami anche a settembre, propongo che l'ulteriore esame del primo comma dell'articolo 1 venga rinviato e ripreso nel momento in cui esamineremo l'articolo 2.

FALCUCCI. Dal momento che, con molta probabilità, bisognerà riesaminare anche il termine finale dell'anno scolastico, mi associo alla richiesta fatta dal senatore De Zan.

MISASI, ministro della pubblica istruzione. Credo che i problemi siano due. Da un lato, vi è quello relativo all'esigenza emersa nella discussione che si è svolta ieri - che sia mantenuta una sessione non di riparazione, se ho capito bene, ma una seconda sessione per gli studenti lavoratori e per i privatisti per dare loro la facoltà di articolare le prove di esame in due sessioni, suddividendole fra giugno e settembre. Evidentemente, qualora dovesse essere accolto un emendamento di questo genere, la data di inizio dell'anno scolastico dovrebbe subire qualche leggera modifica. Il secondo problema attiene alla conclusione dell'anno scolastico. È stata infatti prospettata la possibilità di fissare, in via transitoria, i corsi integrativi nel periodo di fine anno: qualora questa proposta dovesse essere accolta, occorrerebbe spostare il termine di chiusura delle lezioni ordinarie per includervi appunto i 20, 25 o 30 giorni necessari per tali corsi.

Il problema delle date non può evidente-

sono del parere quindi che si debba rinviare l'esame di questo primo comma con tutti gli emendamenti relativi a quando avremo preso una decisione sugli esami di riparazione.

CODIGNOLA. Concordo con quanto detto dall'onorevole Ministro. Ma fin d'ora desidero preannunciare un emendamento che tende ad anticipare il periodo dell'apertura della scuola e a postecipare quello di chiusura. Proporrò infatti che la durata dell'anno scolastico vada dal 10 settembre al 15 giugno, precisando che i primi venti giorni di settembre dovranno essere opportunamente dedicati alla ricapitolazione del lavoro dell'anno precedente e all'organizzazione del lavoro del nuovo anno in base all'articolo 4 che prevede i piani di lavoro, in modo che le lezioni potrebbero cominciare il 1º ottobre. Ciò significherebbe venire incontro alle esi genze degli studenti lavoratori perchè daremmo loro il tempo sufficiente per sostenere gli esami della seconda sessione, che per essi resterebbero.

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Mi permetto di sottoporre al senatore Codignola, come una possibile alternativa da prendere in considerazione, una soluzione che a me era parsa più razionale anche in sede di discussione alla Camera dei deputati ma che poi non fu possibile avallare.

In fondo l'esigenza da tutti sentita è che l'anno scolastico duri di più e che vi sia, quindi, una maggiore serietà, perchè non si può negare che molti inconvenienti derivano dalla serie infinita di vacanze che vi sono nel corso dell'anno soclastico. Io chiedo quindi al senatore Codignola se non ritenga più opportuno affidare al Ministro il compito di determinare le date di inizio e fine delle lezioni, sulla base di un numero minimo di giorni di lezione da stabilire in questa sede.

A N T O N I C E L L I . È un sistema, questo, che potrebbe dare adito a molto arbitrio.

M I S A S I, ministro della pubblica istruzione. Quando sono fissati i giorni il potere discrezionale è sostanzialmente limitato: al

48a SEDUTA (25 marzo 1971)

qualche festività durante l'anno; il che non sarebbe male.

C O D I G N O L A . Il problema delle feste non è così semplice perchè quelle religiose sono legate al Concordato.

Z A C C A R I , relatore. Concordo sul l'opportunità di accantonare l'esame del primo comma.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, l'ulteriore esame del primo comma dell'articolo 1 viene accantonato.

Il senatore Zaccari ha presentato due emendamenti al secondo comma dell'articolo in discussione; con il primo, in via principale, propone la soppressione del comma; con il secondo, in via subordinata, lo stralcio del comma stesso dal testo dell'articolo e la sua collocazione, come articolo a sè stante, dopo l'articolo 4.

ZACCARI, relatore. Ritengo di aver già illustrato il mio pensiero al riguardo nel corso della relazione da me svolta ieri. In sostanza a me pare che la revisione dei modi di valutazione non sia ancora matura per una decisione. So che molti professori hanno già adottato il sistema di valutazioni aperte e concordate con gli alunni. Però, come ho già detto ieri, in questo comma non si comprende se con il termine « valutazione » si intenda una valutazione aritmetica della preparazione (il « voto ») oppure un giudizio espresso in altro modo. Primo motivo di perplessità. Secondo motivo: le risposte date nel quadro delle note consultazioni promosse al riguardo dal Ministro hanno fatto sorgere notevoli dubbi e difficoltà, e conseguentemente nel disegno di legge governativo questa particolare materia non era stata inserita.

Ritengo pertanto che, prima di stabilire con legge, ma in una forma vaga come quel la adottata in questo secondo comma, nuovi criteri nell'espressione dei giudizi, convenga attendere un ulteriore approfondimento.

Qualora non venisse accettato l'emendamento soppressivo, in via subordinata, come ha già ricordato l'onorevole Presidente, con un altro emendamento suggerirei di stralciare il comma dal testo dell'articolo e di collocarlo, come articolo a sè stante, dopo l'articolo 4, perchè quello mi sembra il punto esatto ove inserirlo.

ROMANO. Onorevoli colleghi, se nel passato avessimo seguito l'insegnamento che ci ha dato questa mattina il senatore Zaccari probabilmente in Italia ci sarebbe ancora la monarchia. Infatti, quando si lottava per la repubblica, ci fu qualcuno che disse che indubbiamente era un'ottima istituzione ma che gli italiani non erano maturi per una cosa del genere e che la repubblica sarebbe stato un salto nel buio. Ancora oggi, del resto, c'è qualcuno che dice che gli italiani non sono maturi per la democrazia e che è necessario comunque rivedere alcune norme della Costituzione perchè non è possibile andare avanti con la sfrenata libertà della quale godono gli italiani. Noi invece riteniamo che i giovani italiani siano perfettamente maturi e con noi lo ritengono molti insegnanti democratici i quali già da anni, senza aspettare disposizioni legislative, discutono e concordano con la scolaresca la valutazione da dare alle singole interrogazioni. Del resto, nel secondo comma dell'articolo 1, se si parla di « valutazioni », indubbiamente lo si fa per innovare anche rispetto all'attuale metodo di espressione dei giudizi, ora limitato esclusivamente al voto artimetico.

Ritengo pertanto che l'emendamento soppressivo del collega Zaccari sia di una estrema gravità: se la maggioranza dovesse aderire alla proposta, verrebbe snaturato tutto il disegno di legge, il quale non potrebbe avere esecuzione — di questo ne sono convinto — sia per la decisa opposizione che troverebbe in Parlamento, sia anche e soprattutto per la decisa opposizione e per la lotta che susciterebbe nel Paese.

FALCUCCI. Non ritengo che vi sia un contrasto così profondo, come sostiene il collega Romano.

Il problema è proprio questo: il termine « valutazione » non significa « voto »; dal momento però che oggi la valutazione viene espressa ancora in numeri, allora il comuni-

48a Seduta (25 marzo 1971)

care il voto in quanto tale, limita quel più ampio margine che l'insegnante ha per la valutazione dell'allievo, limite che può risolversi anche in un danno per il ragazzo.

La parola « valutazione » dovrebbe invece significare giudizio, nel senso più ampio: sarebbe in realtà un fatto educativo, spiegare ai ragazzi quali sono le loro lacune e le insufficienze. Evidentemente anche attraverso questo tipo di rapporto si può dare un contributo alla funzione educativa: deve trattarsi non di un rapporto contrattuale, non essendo questione di « concordare » il voto con gli studenti, ma (specie per gli studenti più grandi) di un'educazione all'autogoverno, alla progressiva acquisizione della capacità di giudizio e di autocritica che, nello studente, la mia esperienza seppure modesta di inscgnante, mi fa ritenere molto più severa e rigorosa di quella del docente.

Conseguentemente, se questa « valutazione » viene intesa come un momento del processo educativo, è da ritenersi senz'altro giusta; se, viceversa, viene interpretata sul piano contrattuale (come spesso emerge), per cui gli studenti in quanto tali hanno un diritto soggettivo a definire il voto o a contrapporsi all'insegnante, allora veniamo a negare ciò che deve essere lo scopo educativo della valutazione stessa.

È naturale che l'ultima parola sulla valutazione o il giudizio non può essere che dell'insegnante; però dobbiamo favorire tutte quelle forme che consentano la progressiva assunzione di responsabilità da parte dello studente.

Va rilevato inoltre che per quanto riguarda, ad esempio, la composizione d'italiano, la « correzione » non può risolversi esclusivamente con l'assegnazione del voto: l'insegnante è obbligato a motivare il giudizio sulla forma, sul contenuto, eccetera. Quindi per lo scritto l'obbligo della informazione quanto ai motivi del voto esiste già.

Nella sostanza, perciò, non ritengo che esista disaccordo sul termine « valutazione »: se mai, va affermato positivamente che il giudizio dell'insegnante sulle prove scritte ed orali, ovvero sullo svolgimento concreto dell'attività dello studente, deve contribuire ad una crescita dello studente stesso, senza che

al docente sia sottratta la parola finale nella formulazione, nella definizione del giudizio.

Sono perciò dell'avviso che le preoccupazioni del collega Zaccari possano essere ridimensionate una volta chiarita questa interpretazione.

PIOVANO. Qualunque sia il sistema di valutazione, se espresso in voti o con formule, il problema non cambia natura. Mi rendo conto, collega Falcucci, che parlare di « voto » può condurre ad un certo punto lo studente alla formazione di una media puramente aritmetica, e da questo punto di vista capisco la sua preoccupazione. Però non possiamo prescindere dalla constatazione che, insieme col « voto », - secondo il testo in esame - dovrà essere data anche una motivazione: pertanto si fa intendere al ragazzo che il voto espresso aritmeticamente non obbliga necessariamente alla formazione di una media rigida, e che questa può essere corretta in una revisione generale.

È dal 1939 che faccio scuola e fino da allora ho sempre detto apertamente ai ragazzi quale voto assegno. Dico anche che il « quattro » assegnato nel primo mese di scuola, può tranquillamente essere annullato da un « sei » dato all'ultimo mese in quanto l'ultimo voto rappresenta un giudizio onnicomprensivo che include, perciò, anche un lontano quattro. Conseguentemente non è difficile superare questa obiezione di carattere tecnico, seppure fondata, della collega Falcucci.

Resta però il fatto che la scuola da noi esaminata non è tanto una scuola di professori che liberamente e francamente dicono i loro giudizi ai ragazzi, ma è ancora composta, per una percentuale che non mi sentirei di fissare ma che ritengo sia ancora troppo alta, di insegnanti che al momento di scrivere il voto collocano la carta assorbente davanti al registro per mantenere il segreto.

Ed è contro questo tipo di atteggiamento che è nata la protesta giovanile.

Dobbiamo perciò renderci conto che il lasciare sussistere la segretezza del voto è obiettivamente un incentivo a metodi autoritari contro cui la scuola italiana si è ampiamente sollevata. Questi metodi autoritari

48a Seduta (25 marzo 1971)

non possono più essere mantenuti e spero che nessuno della nostra Commissione abbia tale intenzione. Si tratta quindi di stabilire quali correttivi vogliamo introdurre.

A mio avviso la dizione del comma in discussione, comprendente appunto la parola « valutazione », è la più idonea alla quale si possa pervenire. Da questo punto di vista desidero invitare il collega Zaccari a ritirare il suo emendamento perchè, anche con le migliori intenzioni, esso solleva nel momento attuale una grossa questione di principio che costringerebbe il nostro gruppo a prendere una posizione, se così mi posso esprimere, antipatica.

PRESIDENTE. Potrebbe risolvere il problema un emendamento di questo genere: sostituire la parola « valutazione » con la parola « giudizio »?

#### PIOVANO. Non cambia niente!

PRESIDENTE. Dice? Personalmenmente ritengo che farebbe ben poco, ai fini da lei illustrati, un professore che rendesse noto esclusivamente il voto, senza aggiungere nessuna spiegazione.

PIOVANO. Desidero sottolineare che oggi si tratta più di « valutazione » che non di giudizio, in quanto la valutazione è data in presenza di una scolaresca di fronte alla quale si spiegano i motivi. A me è occorso molte volte di rilevare all'alunno in classe che il suo « tema » cercava di dire qualcosa di sensato ma in modo sintatticamente errato.

ZACCARI, relatore. Questo è un giudizio, non è una valutazione.

PIOVANO. Nella valutazione di un compito d'italiano, le carenze sintattiche vanno in qualche modo fatte rilevare: tuttavia qualcuno della scolaresca può anche alzarsi ed esprimere opinione contraria.

Quindi, fra « valutazione » e « giudizio » la differenza è che quest'ultimo richiama quasi la sentenza del giudice; la « valutazione » fa riferimento, invece, ad un tipo di dialogo.

Che poi, in ultima aanlisi, la decisione definitiva competa al docente, siamo perfettamente d'accordo, ma non escludendo questo elemento del dialogo. Queste le ragioni che ci spingono a considerare il termine « valutazione » migliore del vocabolo « giudizio ».

Comunque, nel caso in cui i colleghi volessero impuntarsi per la sostituzione del vocabolo, non assumeremmo un atteggiamento intransigente.

S P I G A R O L I . A mio avviso si tratta di un problema molto grosso, tanto è vero che nella indagine compiuta dal Ministro e che i componenti della Commissione avranno certamente ben presente, sono state espresse moltissime perplessità da parte delle associazioni interpellate; una lieve maggioranza si è orientata verso una soluzione positiva per un tipo di valutazione motivata e « partecipata », ma non senza molti dubbi e perplessità. Ciò significa che non si può pacificamente affermare che la soluzione adottata con il presente comma sia la migliore.

Desidero aggiungere, rispondendo al collega Romano, che questa materia riguarda indubbiamente la riforma generale.

Ad ogni modo, tornando all'argomento in discussione, perchè esiste una differenza fra i due termini « giudizio » e « valutazione »? Perchè, a nostro avviso, la parola « valutazione » potrebbe consentire quello che tutti noi non vogliamo e cioè che si esiga dal docente la comunicazione del giudizio espresso già in un voto, la qual cosa costituirebbe, veramente, l'aspetto più negativo rispetto alle finalità che ci proponiamo. Il vocabolo « valutazione » non eviterebbe un'interpretazione di questo genere che è caldeggiata soprattutto da certi giovani con le prospettive che possiamo facilmente immaginare. Sappiamo molto bene cosa avviene all'Università allorchè si verifica quella specie di contrattazione del voto, con forme anche intimidatorie. e sappiamo che ciò potrebbe avvenire anche nella scuola secondaria.

Usando invece il vocabolo « giudizio » per seguiamo il vero fine che ci vogliamo prefiggere: che l'insegnante manifesti con esattezza qual è la sua valutazione in ordine al profitto del giovane, sottolineando cioè anche

48° SEDUTA (25 marzo 1971)

gli aspetti positivi della sua attività. Quando noi parliamo di « giudizio », non intendiamo alludere alla sentenza di un magistrato: noi intendiamo parlare di un giudizio motivato. Non si vuole dare, cioè, una sentenza assolutamente indiscutibile che impedisca il dialogo.

Quindi noi riteniamo che con l'espressione « giudizio » non togliamo niente allo scopo che vogliamo perseguire — che è quello di incoraggiare il docente ad un dialogo che consenta di rendere il giovane consapevole delle sue qualità e dei suoi difetti — e nel medesimo tempo eliminiamo quella parte negativa che potrebbe senz'altro affermarsi e rendersi operante qualora venisse interpretato nel senso che noi vogliamo. Con la modificazione proposta la norma dovrebbe quindi essere mantenuta: prego dunque il relatore di non insistere sull'emendamento principale.

MISASI, ministro della pubblica istruzione. L'unico motivo di equivoco e di perplessità nella dizione approvata dalla Camera dei deputati è da ricercarsi, non tanto nella espressione « valutazione » o « giudizio » (possiamo anche accettare la parola « giudizio », perchè non mi pare costituisca un grosso problema), quanto nella separazione che vi è tra l'espressione « valutazione » e « motivazione ». Nel secondo comma dell'articolo 1, infatti, si dice: « Le valutazioni delle prove scritte, delle interrogazioni e delle altre attività devono essere comunicate dai docenti agli alunni e motivate », quasi che si trattasse di dire: « quattro, per queste ragioni ... ».

Ora, se vogliamo superare questo concetto, secondo me dovremmo adottare la seguente formulazione: « I docenti, sulle prove scritte, sulle interrogazioni e sulle altre attività, devono esprimere un giudizio (o una valutazione) motivato da comunicare agli alunni ». In questo modo, facendo della motivazione il punto sostanziale della norma, risolviamo le perplessità e riconosciamo lo spirito vero che hanno queste questioni.

Z A C C A R I , relatore. Sono d'accordo, e sono d'accordo anche sull'apertura che ci

deve essere nella scuola tra docente e studente. Già nella seduta di ieri avevo detto: con la parola « valutazione » non so se possano essere compresi sia il voto aritmetico sia il giudizio. Pertanto, la dizione « giudizio motivato » va benissimo.

D I N A R O . Dirò subito, signor Presidente, anche per non allarmare ulteriormente il collega Romano, che il mantenimento o meno di questo comma mi lascia del tutto indifferente. Il comma, infatti, così come è formulato non porta, a mio avviso, innovazioni di sostanza. Le valutazioni di cui parla il comma, operando nel sistema scolastico vigente così come verranno ad operare (se l'espressione non verrà ulteriormente chiarita) si concretano o in voti o in una di quelle classificazioni correnti: « ottimo », « buono », « sufficiente », « mediocre », « insufficiente ». Non c'è altra forma in cui si possa concretare il giudizio o la valutazione. È stato giustamente domandato, infatti: ma il giudizio non si concreta in un voto? Dove è scritto che il giudizio non si concreti in voto? Infatti è da tenere presente che questa dizione opera nel sistema scolastico vigente. Del resto, la comunicazione della valutazione e della relativa motivazione, salvo casi eccezionali, di fatto già avviene: il professore o l'insegnante che corregge un elaborato o che interroga un alunno — e non lo interroga in privato ma davanti ad altri alunni...

CODIGNOLA. Il professore mette il foglio davanti alla penna per non far leggere il voto!

D I N A R O . Anch'io provengo dalla scuola. Molti anni fa insegnavo a Roma e non ho mai messo un foglio davanti alla penna per non far leggere il voto! Si tratta di eccezioni che derivano da particolari strutture mentali di alcuni insegnanti: questo si verifica a tutti i livelli, anche universitario. È più che altro un fatto di costume.

Quindi, la comunicazione del voto e delle relative motivazioni avviene, salvo casi eccezionali, già nell'attuale sistema. Questo è il motivo per cui la formulazione del comma nelle varie redazioni mi lascia indifferen-

48<sup>a</sup> Seduta (25 marzo 1971)

te: non modifica nulla. In questo senso comprendo anche le perplessità del senatore Zaccari il quale sostiene che questo argomento, per i risvolti che può presentare, e questa formulazione, per i risvolti che ognuno di noi, a seconda della parte politica che rappresenta e a seconda della visione che ha delle cose, può scorgervi, hanno bisogno di approfondimento.

CODIGNOLA. Prego il relatore di ritirare l'emendamento soppressivo: potrebbe assumere un significato pericoloso. Del resto, il senatore Zaccari è d'accordo con gli altri membri della Commissione, e non dovrebbe avere difficoltà a ritirare il suo emendamento. La formulazione di questo comma, comunque, è effettivamente piuttosto imperfetta: « valutazione » o « giudizio » sono espressioni che hanno il medesimo significato; occorre precisare invece che « le valutazioni che possono non essere espresse in numeri ». Infatti, la parola: « valutazione » è un sinonimo di « voto ». Se ammettiamo invece esplicitamente la possibilità che un giudizio venga espresso anche senza il voto numerico, abbiamo risolto una prima questione.

In secondo luogo ho dei dubbi sulla espressione: « comunicate »: è troppo burocratica; pertanto la sostituirei con la parola: « illustrate ». Le valutazione vanno illustrate all'alunno. Inoltre, sopprimerei la parola: « motivate », perchè in un testo di legge questa espressione ha un significato ben preciso e a mio giudizio ci può porre di fronte a possibilità di gravami da parte delle famiglie degli alunni.

In conclusione, propongo questa dizione: « Le valutazioni delle prove scritte, delle interrogazioni e delle altre attività, che possono non essere espresse in numeri, devono essere illustrate dai docenti agli alunni ».

D I N A R O . Che cosa significa « possono non essere espresse in numeri »?

C O D I G N O L A. Significa che il professore può dire: questo compito è proprio insufficiente, bisogna cercare di migliorare nella stesura; oppure: questo compito è ottimo. In questo modo si evita la corsa ai voti che rappresenta un elemento di emulazione pericolosissimo nella scuola. Che poi sulla pagella si debbano dare i voti è un problema di altro genere: la legislazione lo impone, anche se sarebbe preferibile che se ne potesse fare a meno.

Anche la famiglia dell'alunno — dato che nella scuola avremo un intervento della famiglia più importante che nel passato — per un certo voto, potrebbe ritenere non valida la relativa « motivazione »: esercitando la patria potestà potrebbe fare ricorso al Ministro.

I A N N E L L I . Il ricorso può sempre farlo!

L I M O N I . Preferirei una diversa formulazione. Propongo quindi di sostituire il comma con il seguente: « I giudizi sulle prove scritte, sulle interrogazioni e sulle altre attività debbono essere partecipati dai docenti agli alunni con adeguata motivazione ».

I A N N E L L I . Devono essere « comunicati » e non « partecipati ».

L I M O N I . Il significato del verbo « partecipare » è ben diverso da quello dei verbi « illustrare » e « comunicare ». « Partecipare » presume un colloquio, una discussione.

I A N N E L L I . È possibile che sia come lei dice, senatore Limoni, ma io ritengo che il termine « comunicare » sia più tecnico sul piano giuridico.

L I M O N I . Se vogliamo modificare lo stato attuale delle cose, allora dobbiamo cercare di formulare una norma che sia aderente a questa nostra intenzione; se, invece, vogliamo lasciare le cose come stanno e inserire nella legge una norma che non modifica niente nella sostanza, il discorso è diverso. Io credo, però, che nessuno di noi voglia assumersi la responsabilità di inserire nel disegno di legge una norma che lasci le cose inalterate. Cominciamo, quindi, col dire che effettivamente uno dei punti più in-

48<sup>a</sup> SEDUTA (25 marzo 1971)

teressanti del provvedimento al nostro esame è proprio costituito da questo comma, perchè introducendolo obblighiamo gli insegnanti a superare quella forma di pigrizia che li prende generalmente quando si tratta di affrontare il momento importante del voto.

Sono dell'avviso che uno dei mali che più affliggono il rapporto docente-discente consista proprio nel fatto che troppo spesso, durante il corso dell'anno, il docente lascia la sua veste peculiare ed assume quella del giudice. Ed è proprio in questo momento che più profonda si opera la frattura tra docente e discente, fra scuola e famiglia; è uno dei momenti in cui si possono operare i guasti più pericolosi per l'incomprensione tra famiglia e scuola, ma soprattutto — torno a ripetere — tra docente e discente.

E chi ha pratica della scuola, quando ha trovato degli insegnanti che davano il voto in una determinata maniera, ha avvertito l'esistenza di un diaframma tra cattedra e aula, tra insegnante e alunni. Ora, quando in questo rapporto gli interlocutori non si comprendono, si ha un dialogo tra sordi. Costringere il docente ad assumere la veste di giudice è un male che deve essere sanato: abbia il docente più attenzione e più severità con se stesso nell'importantissimo momento della valutazione dell'alunno, ma eviti di assumere ad ogni pie' sospinto il ruolo di giudice, abbandonando quello di docente. D'accordo, c'è un momento finale nel quale l'insegnante deve costituirsi giudice, ma sino a quel momento, in una scuola fatta con senso di responsabilità, non dovrebbero esserci nè registri, nè registrazioni. Ma qualora questi registri, che devono essere considerati soltanto dei promemoria per l'insegnante che dovrà pur dare un giudizio finale, ci siano, venga dato il giudizio con senso di responsabilità e non con quella frettolosità che purtroppo spesso dobbiamo lamentare.

Tale richiamo vale non solo per lo scritto — dove magari il voto è stato quasi sempre accompagnato da un giudizio — ma anche per l'orale e dico questo perchè negli ultimi tempi, proprio per l'esame orale, si va diffondendo fra gli insegnanti la pessima abitudine di prendere sempre più la veste del

giudice inappellabile. Rompiamo questo metodo e faremo bene.

Per tali motivi io escluderei la dizione proposta dal senatore Codignola, perchè se tutto si ridurrà all'obbligo della comunicazione del voto, c'è il pericolo di cadere nuovamente nella fossa — dalla quale dobbiamo a tutti i costi uscire — della pura e semplice media aritmetica nella quale è identificato il giudizio finale.

CODIGNOLA. Ma aboliamo il voto, aboliamolo finalmente questo voto! È più semplice!

LIMONI. Quindi, richiamiamo gli insegnanti all'obbligo del giudizio motivato: sulle varie prove e interrogazioni. Mi pare più che sufficiente per dire che un passo innanzi, su tale argomento, è stato fatto.

SOTGIU. Vorrei fare una osservazione che riguarda il provvedimento in discussione, ma che, in certo senso, va oltre lo stesso disegno di legge. L'atteggiamento della maggioranza in questo momento, dopo che il disegno di legge è già stato approvato dalla Camera dei deputati, dico chiaramente che ci preoccupa; e ci preoccupa non soltanto per il disegno di legge in se stesso, quanto perchè non vorremmo che fosse indicativo dell'atteggiamento che potrebbe essere assunto nei confronti di quel tema fondamentale per la scuola italiana che oggi è in discussione al Senato: la riforma univeritaria. L'insieme delle osservazioni che finora sono state fatte in quesa sede tende a restringere la sfera di democrazia all'interno della scuola; se questo atteggiamento della maggioranza prefigura quello che verrà assunto nei confronti di quel disegno di legge di gran lunga più impegnativo che si riferisce alla riforma universitaria, allora — torno a ripetere — c'è motivo per una grave preoccupazione. Se la maggioranza si presenta a questa discussione negando il dibattito democratico all'interno della scuola, come di fatto si vuole fare proponendo la soppressione di questo secondo comma, dove andremo a finire quando si discuterà la legge universitaria?

48a SEDUTA (25 marzo 1971)

S P I G A R O L I . La proposta di soppressione è già superata!

SOTGIU. Lo so perfettamente, senatore Spigaroli, ma quello che mi preoccupa è l'orientamento che sembra emergere: prima la soppressione veniva motivata con argomentazioni assolutamente inaccettabili ed ora pur limitando il problema al suo aspetto formale, delle modifiche da introdurre nel testo della Camera, par quasi che si voglia sfuggire all'esigenza, che pensiamo corrisponda allo stato attuale della scuola (dove avvengono certe cose di cui non possiamo non tener conto) di offrire, al professore che dà una valutazione dell'attività di studio e di ricerca dello studente, la possibilità di aprire una discussione con lo studente stesso. Non si tratta infatti di semplice comunicazione, perchè una cosa è la comunicazione, sia del voto che del giudizio, un'altra cosa è la discussione con lo studente. Il fatto che si chieda la discussione con lo studente non vuol dire che poi il giudizio dovrà essere quello che lo studente ritiene di poter dare di se stesso, ma indica soltanto che si intende che venga soddisfatta l'esigenza di far partecipare lo studente alla formazione della valutazione.

M I S A S I, ministro della pubblica istruzione. Senatore Sotgiu, se c'è un emendamento che accoglie il suo concetto, è proprio quello proposto dal senatore Limoni che parla, appunto, di partecipazione: « I giudizi sulle prove scritte, sulle interrogazioni e sulle altre attività devono essere partecipati dai docenti agli alunni con adeguate motivazioni ».

S O T G I U . A questo proposito, signor Ministro, subentra la seconda osservazione che intendevo fare. Alla Camera il gruppo comunista è stato contrario a questo provvedimento ed il gruppo comunista è contrario ad esso anche in questa sede: la collega Farneti ha bene illustrato i motivi della nostra opposizione. Ma una lotta più a fondo non è stata fatta da noi, nè intendiamo farla al Senato: abbiamo valutato alcuni elementi di miglioramento che sono stati introdotti.

Se però questi elementi migliorativi dovessero cadere, allora il nostro atteggiamento muterebbe sostanzialmente.

PRESIDENTE. Bisogna vedere se questo emendamento è migliorativo o peggiorativo.

FALCUCCI. Mi sembra che, rispetto a « valutazione », il termine « giudizio » sia migliore, anche per le considerazioni svolte dal collega Codigniola. Una « valutazione » riflette più la situazione attuale, in cui sono previsti necessariamente e preminentemente i voti; al contrario noi dobbiamo affermare il concetto del « giudizio ». Il testo potrebbe essere il seguente: « I giudizi sulle prove scritte, sulle interrogazioni e sulle altre attività devono essere motivati dai docenti agli alunni ». Questo riflette alcune considerazioni che io già prima avevo fatto. Anche questo colloquio deve essere un fatto educativo e di formazione: l'insegnante deve spiegare, deve motivare il suo giudizio, affinchè lo studente possa ricavarne utili indicazioni.

ANTONICELLI. Onorevole Presidente, io non ho la sottigliezza dei miei colleghi, però mi rendo conto di taluni problemi della scuola sui quali bisogna assolutamente intervenire. Ogni prova, ogni esame, non è soltanto prova o esame dello studente. ma anche del docente. Ogni volta che il professore valuta un lavoro scritto, oppure un'interrogazione orale, se assume questo modo, allora la prova ha il suo valore. Non conosco molto i problemi della scuola, forse, ma da una recente lettura - alludo a « L'erba voglio », che si riferisce proprio alle scuole elementari — appare che questi ragazzi indubbiamente ci saranno quelli birichini, quelli svogliati, ma io mi riferisco a quelli intelligenti e vogliosi di studiare - discutono il compito, discutono i libri, discutono l'esame, discutono la prova. È questo, perciò, il criterio che secondo me deve essere introdotto in questo comma. Come? È chiaro che vedo la difficoltà di trovare l'aggettivo o il participio adatto. Forse potrebbe andar bene « commentati ».

48a Seduta (25 marzo 1971)

PRESIDENTE. È un po' aulico, cattedratico.

ANTONICELLI. È stato proposto « discussi », ma è troppo: non lo accetto; « illustrati » indica un'azione che vien fatta solo da parte del docente, mentre il commento vien fatto insieme.

CINCIARI RODANO. Insisto su quanto ha già detto il collega Sotgiu: noi vorremmo capire dove si vuole arrivare. Si è partiti con una richiesta di soppressione del secondo comma, poi è stato proposto un emendamento, in ultimo si ripiega su una modifica che non ci sembra realmente intesa a migliorare il testo ma soltanto a perdere tempo. Questa è la nostra impressione di fondo.

O noi vogliamo chiaramente una discussione del voto tra insegnante e alunni o non facciamo niente. La discussione del voto non è poi una cosa tanto scandalosa: già altri la fanno. Gli alunni, quando si chiede loro di darsi una valutazione, di solito di fronte ai compagni essi sono portati a darsi un giudizio abbastanza severo.

Ora, o noi vogliamo fare questo passo avanti reale, oppure laciamo le cose come stanno. Passo avanti reale vuol dire che il voto si discute. È inutile cercare aggettivi o participi: i colleghi ci facciano capire dove vogliono arrivare.

PRESIDENTE. Questo è stato già detto, è stato spiegato. Si tratta della questione dei voti.

D I N A R O . La questione del voto con la nuova formulazione proposta non è superata.

MISASI, ministro della pubblica istruzione. Due preoccupazioni ieri sera, mi pare, erano state condivise un po' da tutti. Non si tratta semplicemente solo di questa alternativa: lasciare il testo così com'è o accogliere una soluzione radicale che introduca fin d'ora il principio del dibattito per l'assegnazione del voto. È stata prospettata infatti una soluzione intermedia, che per la verità mi sembrava fosse accolta da tutti: che la

valutazione non si risolva nella mera media aritmetica dei voti.

Allora, a me pare che la preoccupazione del relatore e di alcuni altri senatori sia solo quella che ribadisce nella sostanza e nello spirito, l'orientamento manifestato dalla Camera dei deputati, nel senso che è necessario, togliere il rischio che i giudizi si traducano in una semplice media aritmetica dei voti. Da ciò è nata questa discussione filologica, questa insistenza sulla necessità di un collegamento fra motivazione e giudizio, (occorrerà comunque rinunciare alla rigidità burocratica del verbo « comunicare », che va sostituito con un verbo un po' più elastico che stimoli anche quelle sperimentazioni che molti già fanno): tale è il significato della proposta del senatore Spigaroli (sostituire la parola « valutazione » con « giudizio ») ed anche della parola « illustrazione » indicata dal senatore Codignola, come infine della parola « partecipazione » suggerita dal senatore Limoni.

Ora, io vorrei pregare l'onorevole Maria Lisa Cincari Rodano di voler considerare che queste modificazioni non comporterebbero delle innovazioni rivoluzionarie rispetto al testo della Camera dei deputati...

CINCIARI RODANO. La differenza è di così poco conto che c'è da chiedersi, se mai, se valga la pena di cambiare il testo della Camera dei deputati.

MISASI, ministro della pubblica istruzione. Se noi potessimo qui varare il disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, è evidente che tale modifica sarebbe perfettamente inutile; ma siccome c'è almeno un punto, quello relativo ai corsi integrativi, su cui dovrà essere apportato un emendamento, in un senso o nell'altro, allora qualche modifica migliorativa anche per altre parti si può accogliere. Questo è un punto in cui si può leggermente migliorare il testo della Camera, evitando alcuni rischi: credo che non ci sia niente di male se verrà aperto uno spiraglio. Solo questo è il senso del dibattito.

Personalmente preferirei il testo suggerito dal senatore Limoni; anche se la parola « partecipati » non è un gran che, consente però di sperimentare di più, permette al professore di muoversi in un certo senso.

- CODIGNOLA. Si può aggiungere, all'emendamento del collega Limoni, che il voto non può essere espresso con numeri.
- S P I G A R O L I . Per noi è chiaro che il giudizio non deve essere espresso in numeri.
- C O D I G N O L A . Se tuttavia volete lasciare la possibilità dei voti, basta dire: « I giudizi, anche se non espressi in voti, eccetera ».
- PRESIDENTE. Per l'esperienza che ho della scuola, quando si parla di giudizio non si tratta di voto.
- C O D I G N O L A . Ma neanche si esclude che possa trattarsi di questo.
- D I N A R O . Però la formula facoltativa, che potrebbe essere accettabile in linea di principio, all'esterno, cioè nella società, che valore ha? Troveremo una dispanità tra alunni ed alunni, all'esterno.
- M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Infatti, senatore Codignola, è meglio non dire che i giudizi possono anche non essere espressi in voti. Se poi il professore riterrà di esprimere il voto, vuol dire che ne darà la motivazione.
- C O D I G N O L A . Invece, con l'emendamento da me proposto, apriremmo la strada all'abolizione del voto.
- M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Non comprendo perchè. Ad ogni modo la strada per arrivare a questo c'è sempre.

Parliamo solo di « giudizi », senza aggiungere altro: se il professore li esprimerà in voti, comunicherà i voti con la motivazione; se invece li esprimerà con valutazioni come « buono », « sufficiente », eccetera, li comunicherà pure con la motivazione. Quello che conta è la motivazione.

- B A L D I N I . Io sono favorevole all'adozione della parola « giudizi ». Vorrei ricordare ai colleghi che negli esami finali, anche di maturità o di abilitazione, si dà il giudizio tradotto in voti per chi è promosso e il giudizio soltanto per chi è invece bocciato. Quindi si potrebbe benissimo rimanere fermi sulla parola « giudizi ».
- PRESIDENTE. Forse si può dire che il giudizio può anche essere tradotto in voto.
- C O D I G N O L A . L'importante è che non ci sia un obbligo giuridico. Attualmente l'obbligo c'è.
- MISASI, ministro della pubblica istruzione. Qui ci sono due preoccupazioni, fra di loro un po' in contrasto. Da un lato c'è la preoccupazione che si esprima il giudizio e non si dia il voto: dall'altra - siccome nessuno lo impedirà mai anche se lo sancissimo per legge — si teme che il professore si segni i voti sul suo taccuino personale. Io credo che sia da evitare questo dualismo. Allora, se queste preoccupazioni vanno saldate insieme, è meglio lasciare la parola « giudizi » senza aggiungere che possono o non possono essere tradotti in voti, perchè gli insegnanti questo lo possono fare sempre nel loro intimo. Ecco perchè io non ne farei una grossa questione.
- I A N N E L L I . Propongo la seguente nuova formulazione del secondo comma:
- « Le valutazioni, espresse in voti o in giudizi, debbono essere sempre motivate. Esse vanno motivate e partecipate dai docenti agli alunni ».
- PAPA. Sono contrario alle modifiche prospettate, in quanto esse in pratica nulla innovano rispetto al sistema attuale.
- MISASI, ministro della pubblica istruzione. Vi è la motivazione, che rappresenta una notevole modifica dell'ordinamento vigente.

48a SEDUTA (25 marzo 1971)

PIOVANO. Anch'io mi dichiaro contrario. E vorrei fare presente ai colleghi che la polemica non ha alcun senso se il voto rappresenta l'espressione di un determinato giudizio. In questo senso la differenza tra voto e giudizio è solo di forma ed anzi, a questo punto, dovendo scegliere, sarei tentato di scegliere il voto, perchè esso fa riferimento ad un linguaggio universale.

D I N A R O . La modifica proposta dal senatore Iannelli suscita in me notevoli perplessità, in quanto con essa non si attribuiscono affatto nuove facoltà ai docenti. Le valutazioni espresse in voti o in giudizi si riferiscono infatti ad una situazione giuridica già esistente: nelle scuole elementari, per esempio, i giudizi vengono appunto espressi nelle valutazioni di « buono », « sufficiente », eccetera.

Mi dichiaro quindi contrario all'emendamento proposto dal senatore Iannelli, mentre sono favrevole a quello presentato dal senatore Limoni, purchè alle parole: « con adeguata motivazione » vengano sostituite le seguenti: « con adeguata illustrazione ». Con la parola « illustrazione » si eliminerebbe infatti quella preoccupazione di carattere formale, che è stata manifestata in questa sede, ottenendo però ugualmente lo stesso risultato.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno dare nuovamente lettura dell'emendamento proposto dal senatore Limoni, con la modifica aggiuntiva suggerita dal senatore Codignola:

« I giudizi sulle prove scritte, sulle interrogazioni e sulle altre attività, che possono anche non essere espressi in voti, devono essere partecipati dai doenti agli alunni con adeguata motivazione ».

MISASI, ministro della pubblica istruzione. Vorrei far rilevare al senatore Codignola che mi sembra un po' strano perdere molto tempo su una questione che è estremamente semplice soltanto perchè si vuole tentare di perfezionare la dizione. Se dobbiamo apportare alcune modifiche, faccia-

molo pure, ma facciamolo con una certa sollecitudine. Io vi chiedo: è veramente così importante che i giudizi non possano essere espressi? Secondo me il voto è implicito nella parola « giudizio » perchè il giudizio è anche un voto; l'importante è che ci sia la motivazione. Ho l'impressione che nel tentativo di perfezionare la formulazione complichiamo le cose, per cui propongo l'approvazione dell'emendamento Limoni così come è stato presentato, sottolineando che l'uso del verbo « partecipare » è, a mio avviso, anche un po' più incisivo rispetto al testo della Camera, anche se si tratta di una sfumatura.

CODIGNOLA. Desidero sottolineare che in tal modo non si cambia nulla perchè la legge prescrive il voto individuale.

PRESIDENTE. I proponenti degli altri emendamenti insistono sulle loro formulazioni?

FALCUCCI. Io non insisto.

ZACCARI, relatore. Nemmeno io.

S P I G A R O L I . Rinuncio anch'io alla mia proposta, e mi associo all'emendamento del senatore Limoni.

CODIGNOLA. D'accordo.

I A N N E L L I . Ritiro l'emendamento da me presentato.

 $\ensuremath{D}\ \ensuremath{I}\ \ensuremath{N}\ \ensuremath{A}\ \ensuremath{R}\ \ensuremath{O}\ \ensuremath{.}$  Non insisto nelle mie proposte.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti, con qualche ritocco formale, l'emendamento proposto dal senatore Limoni tendente a sostituire il secondo comma dell'articolo 2 con il seguente: « I giudizi sulle prove scritte, sulle interrogazioni orali e sulle altre attività dello studente devono essere a questo partecipati dai docenti con adeguata motivazio-

48a Seduta (25 marzo 1971)

ne » Tale norma andrebbe collocata, come articolo a sè, dopo l'articolo in esame.

(È approvato).

MISASI, ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, la Commissione ha già compiuto un atto di estrema sensibilità convocandosi in epoca di chiusura dell'Aula data l'urgenza di varare questo provvedimento. Già ieri ho avuto occasione di sottolineare che, se si fosse potuto approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, sarebbe stata la miglior cosa. Purtroppo è nato il problema dei corsi integrativi, che quest'anno non sono realizzabili, per cui si è riconosciuto necessario apportare delle modifiche. Ora, dovendo modificare un punto, posso anche comprendere che ci si senta autorizzati a fare alcuni perfezionamenti anche in altri; però vorrei pregare di ridurre il più possibile i ritocchi perchè, in tanto possiamo pensare di varare la legge in tempo utile, in quanto si concluda rapidamente in questa sede, ed altrettanto rapidamente alla Camera per i conseguenti adempimenti: è necessario infatti che prima del mese di aprile la legge sia operante. Soltanto in questo modo non si sarà costretti a ricorrere al decreto-legge. Per questa ragione vi chiederei di procedere ad un lavoro serrato, riservando la maggiore riflessione ai punti che abbiamo già individuato e che dovranno essere modificati.

Adesso dobbiamo affrontare, col terzo comma dell'articolo 1, il nodo centrale, e secondo me occorre preliminarmente operare una scelta: o lasciamo il testo così com'è, rinviando l'attuazione dell'abolizione dell'esame di riparazione all'anno prossimo, oppure accettiamo l'espediente di una norma transitoria che consenta di realizzare tale abolizione fin da quest'anno.

Ora, se optiamo per la prima soluzione, è chiaro che dovranno tornare in discussione l'articolo 4 del testo originario, ed i connessi problemi, il che inevitabilmente comporterà un più approfondito dibattito. Ma in tal caso credo che, alla proroga delle disposizioni sugli esami di Stato e di licenza

media, si dovrà, per forza di cose, provvedere con decreto-legge.

Se invece accettiamo la soluzione intermedia, con l'applicazione del provvedimento, fin da questo anno, in tutte le sue parti, il problema dell'articolo 4 potrebbe essere affrontato separatamente con un altro disegno di legge oppure nel quadro generale della riforma, che cercheremo di portare avanti il più presto possibile.

Questo è il nodo più importante che ci troviamo dinanzi, sciolto il quale ritengo che si potrà procedere rapidamente ai pochi ritocchi da apportare ulteriormente, che sono del tutto marginali rispetto al complesso del provvedimento.

C O D I G N O L A. Desidero chiarire subito la mia posizione a questo riguardo. Immaginare di fare un qualsiasi tipo di corso integrativo per gli alunni che frequentano questo anno vuol dire affossare la sostanza del provvedimento. Inoltre chi di noi può nascondersi che, una volta accettata, anche solo per un anno, l'idea che per un corso integrativo sia sufficiente la durata di un mese, non vi sarà forza politica capace di impedire che la stessa durata venga richiesta anche per l'anno successivo?

Stando così le cose mi assumo la responsabilità di chiedere il rinvio dell'applicazione delle nuove norme all'anno prossimo, a meno che non si prenda in considerazione la possibilità - questa potrebbe essere una soluzione — di trasferire al primo mese dell'anno scolastico il periodo in cui i corsi integrativi dovranno svolgersi. Allora per coloro i quali siano stati giudicati deboli in alcune materie, ma non respinti, si può prospettare la possibilità di un primo periodo di integrazione nel primo quadrimestre. Se si opta per questa soluzione, si può procedere rapidamente: possiamo disporre che siano obbligatoriamente rinviati ai corsi integrativi gli alunni deboli in qualche materia nell'anno precedente, ma senza che ciò costituisca un vincolo nei confronti della promozione. La promozione viene sempre data, salvo nei casi che l'alunno debba essere respinto; ma nel caso in cui un ragazzo sia debole in alcune materie potrebbe essere tenuto a segui-

48<sup>a</sup> SEDUTA (25 marzo 1971)

re il corso integrativo pomeridiano. In questo caso il corso integrativo può entrare in vigore subito.

Questa, onorevoli colleghi, è una responsabilità che tutti ci dobbiamo assumere. Un'altra soluzione potrebbe provocare una agitazione studentesca. Se non attuiamo i corsi integrativi, il tutto si ridurrà all'abolizione dell'esame di riparazione. Certo, anche questa può essere una scelta; ma dobbiamo essere consapevoli di quello che facciamo.

FALCUCCI. Questo corso integrativo fatto all'inizio dell'anno scolastico come lo concepisce, senatore Codignola? Deve essere fatto un mese prima dell'inizio delle lezioni?

C O D I G N O L A. Dovrebbe coincidere con l'inizio dell'anno scolastico ed essere svolto per un mese, ed anche più se necessario, nel pomeriggio.

MISASI, ministro della pubblica istruzione. Poichè sussiste sempre l'urgenza e poichè questo nodo va sciolto, prego gli onorevoli senatori di voler sospendere brevemente la discussione: si potrà dar corso ad un incontro con i rappresentanti dei vari gruppi per cercare di concordare i vari punti che si intendono modificare, con le soluzioni da adottare.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, sospendo brevemente la seduta per consentire un incontro, in sede separata, fra i rappresentanti dei vari gruppi.

(La seduta, sospesa alle ore 11,45, è ripresa alle ore 13,10).

MISASI, ministro della pubblica istruzione. Sono dell'avviso che l'incontro testè avuto consenta di procedere rapidamente e di sbloccare la situazione, in quanto ci ha permesso di individuare i due o tre punti sui quali operare le modifiche. Naturalmente non è che vi sia un consenso su tutto, però c'è la convergenza sulla possibilità di varare rapidamente il disegno di legge.

Per quanto concerne la soppressione della sessione autunnale, si è convenuto di prevedere, sino all'entrata in vigore della legge sullo stato giuridico, un corso integrativo della durata di un mese che si svolgerà dal 1º settembre al 1º ottobre, per gli studenti rinviati, e la cui frequenza sia obbligatoria per la iscrizione all'anno successivo. Affinchè tale corso mensile d'inizio d'anno - se così si può chiamare — non sia ridotto a poco o niente, per una possibile tendenza dei professori a far sì che nessuno studente partecipi al corso integrativo (il quale implica per essi un anticipato inizio della loro attività) si prevede che comunque i professori debbano essere presenti a scuola dal 1º settembre. e che a tali corsi potranno facoltativamente partecipare anche gli studenti promossi a giugno.

Di conseguenza la scuola per i professori comincerebbe comunque il 1º settembre. La data di chiusura dell'anno scolastico verrebbe poi spostata al 15 di giugno.

Questa soluzione, che varrà fino all'entrata in vigore del nuovo stato giuridico, appare più razionale anche perchè mette a nostra disposizione il tempo utile per preparare con un certo agio i corsi integrativi.

Un altro punto su cui si è soffermata la nostra attenzione concerne i corsi serali. Pur essendoci nel merito un certo dissenso del gruppo comunista, ci si è orientati per l'introduzione di un emendamento tendente ad abolire sostanzialmente tutto il terzo comma dell'articolo 4 nel testo pervenutoci dalla Camera, tranne l'ultimo capoverso dello stesso: verrebbe mantenuta la norma più sostanziale, che parifica la durata dei corsi serali degli istituti tecnici industriali statali a quella dei corsi ordinari degli stessi istituti.

Il terzo punto, sul quale si è svolta la discussione, riguarda l'esame di maturità. Per esso si dovrebbe studiare rapidamente e concordare una soluzione che miri, non tanto al ripristino della presenza del rappresentante dell'ordine professionale, quanto a tradurre in norma legislativa l'ordine del giorno tendente ad assicurare che, fra le materie d'esame, nella maturità tecnica, siano incluse le materie professionali. In tal modo verrebbe sempre assicurata la presenza nella

48a SEDUTA (25 marzo 1971)

commissione, del professore della materia tecnica e quindi la valutazione sulla preparazione specifica del candidato. Tale soluzione va incontro all'esigenza che ci preme, nella sostanza, forse anche di più della presenza formale di un rappresentante esterno.

L'altro argomento affrontato concerne il mantenimento di una seconda sessione di esami non di riparazione, ma per i lavoratori-studenti ed i privatisti. Tale sessione varrebbe per quest'anno e non per gli anni successivi, ovvero sarebbe una norma transitoria. Resterebbe, cioè, fino alla riforma della scuola superiore.

Infine, il problema dell'articolo 4 del testo governativo.

Su questo problema c'è una proposta del senatore Codignola (che nella sostanza mi pare condivisa dalla maggioranza): le scuole magistrali e l'istituto magistrale dovrebbero unificarsi, assumendo gli stessi programmi, ed un'uguale durata dei corsi (quattro anni). Ci dovrebbe poi essere un quinto anno di tirocinio, propedeutico all'ingresso universitario, che dovrebbe servire per l'abilitazione specifica all'esercizio della professione di maestro elementare da un lato e all'esercizio della professione di maestro della scuola preparatoria, dall'altro, nonchè per l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria.

Su questa soluzione vi è una opposizione netta e decisa del Gruppo comunista. Pertanto, onde sia consentita una rapida approvazione del presente disegno di legge, l'accordo della maggioranza è di affrontare questo problema a latere, con un disegno di legge che verrebbe presentato questa sera stessa o al più tardi domattina, sul quale chiederemmo di poter svolgere una rapida discussione in modo da sdrammatizzare la situazione per quanto riguarda il presente provvedimento.

S P I G A R O L I . Per un ordinato svolgimento dei nostri lavori, propongo di sospendere la seduta e di riprenderla nelle prime ore del pomeriggio.

C O D I G N O L A . Il mio Gruppo aderisce a questa proposta.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, i lavori della Commissione sono sospesi.

Riprenderanno alle ore 17,30.

(La seduta, sospesa alle ore 13,40, viene ripresa alle ore 18).

PRESIDENTE. Ricordo che si deve ora prendere in esame il terzo comma dell'articolo 1.

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Questa mattina avevamo individuato alcuni punti. Ho già avuto modo di dire a qualche membro di questa Commissione ed anche al senatore Codignola, in maniera informale, che era nata qualche perplessità sulla proposta di fare questi corsi integrativi a settembre.

Ora vorrei che brevemente ci si soffermasse su tale questione.

Da un lato, tenere i corsi integrativi a settembre presenta un certo vantaggio: non essendovi la concomitanza con gli esami e gli scrutini di giugno, in giugno tutto avverrebbe come prima, mentre a settembre ci sarebbe questo corso integrativo per gli studenti che i consigli di classe hanno ritenuto bisognosi di particolare approfondimento in alcune discipline.

Da un altro lato, però, la soluzione di settembre presenta alcune ombre. Le espongo così come mi sono state riferite.

La prima: poichè il corso costituisce comunque una appendice dell'anno precedente, anche se non è prevista una valutazione finale, c'è il rischio che il ricorso alle lezioni private avvenga lo stesso perchè durante l'estate i più abbienti cercherebbero di prepararsi meglio a questi corsi integrativi di settembre.

Un secondo rischio è che al corso integrativo di settembre, che non si conclude con alcuna valutazione, la frequenza sia svogliata: il corso acquisterebbe un valore soltanto punitivo, senza riuscire a stimolare quel dialogo che invece si vuole e che indubbiamente ha bisogno di un pungolo perchè si svolga.

Il terzo rilievo che mi è stato fatto è questo: costituisce un dato positivo dal punto di vista psicologico chiudere la scuola a giugno senza doversi trascinare appendici della scuola dell'anno precedente nel nuovo anno scolastico. Il sapere che la scuola si chiude comunque a giugno e non se ne parla più contribuisce a dare maggiore serenità ai giovani durante il periodo di vacanza.

La quarta obiezione è che a giugno si è più freschi nelle discipline che si sono studiate, anche se si è più stanchi per il lavoro svolto; a settembre c'è stato l'intervallo di due mesi estivi, e riprendere è anche più faticoso.

Ma l'obiezione principale che mi è stata fatta è che il mese di settembre potrebbe costituire un pretesto per agitazioni sindacali del personale docente che potrebbero reagire negativamente al nuovo impegno che verrebbe richiesto con l'anticipo dell'inizio della scuola ai primi di settembre.

Ora qual è il problema vero? Se noi siamo disposti ad accettare che a settembre abbia luogo un corso di 20-25 giorni, perchè non consentire che questi 20-25 giorni di lezioni siano recuperate a giugno, senza disturbo per l'equilibrio dell'anno scolastico? L'unica obiezione che si può fare alla soluzione di giugno è che i ragazzi sono stanchi; però è anche vero che a giugno, poi, lo scrutinio finale potrà comprendere i risultati di questi corsi. I ragazzi quindi avranno un maggiore stimolo.

Ora noi possiamo scegliere sia la soluzione di giugno sia quella di settembre; per quel che mi riguarda non ne faccio una questione, però sarei più favorevole alla soluzione di giugno. I corsi integrativi potrebbero essere fatti dal 1º di giugno al 20-25 giugno. Infatti, se per i promossi noi anticipiamo la chiusura dell'anno scolastico alla fine di maggio o al 1º di giugno, in fondo, l'anticipiamo di soli dieci giorni rispetto al sistema attuale. (La scuola finisce, a tutt'oggi, il 12 giugno e per alcuni anche il 10 giugno), e questi dieci giorni potranno essere abbondantemente recuperati a settembre, perchè l'apertura verrà fissata al 15 di tale mese. Il prolungamento dell'anno scolastico, inoltre, potrà valere anche per i promossi. Ridurre invece la durata

dell'anno scolastico, significherebbe andare contro uno degli obiettivi che col provvedimento ci proponiamo. La soluzione di giugno pertanto è attuabile: un inizio dei corsi fissato al 1° o al 5 giugno, per arrivare, come conclusione, al 25 o al 30 giugno rappresenta una soluzione anche tecnicamente possibile.

L'alternativa, invece, sarebbe di fare questi corsi dal 5 al 30 di settembre. La durata del corso sarebbe la medesima, ma non mancherebbero gli inconvenienti: sono stati già esposti. Per quanto concerne la durata complessiva dell'anno scolastico, invece, con questa seconda soluzione le lezioni comincerebbero il 1º ottobre, per terminare il 15 giugno, ed i termini sarebbero perfettamente analoghi.

Le due soluzioni sul piano quantitativo si equivalgono; bisogna vedere quale riteniamo più valida anche sul piano dell'opportunità e sul piano didattico. Io sarei tentato di dire che è più valida la soluzione di giugno, perchè chiude definitivamente il discorso con lo scrutinio finale. Ma se la Commissione preferisce la soluzione di settembre, non ne farò una questione.

C O D I G N O L A. Ho già espresso la mia opinione questa mattina, e le osservazioni dell'onorevole Ministro non mi hanno fatto cambiare parere, soprattutto perchè di fatto anticiperanno al 31 maggio la chiusura della scuola, che è una data veramente scandalosa...

FALCUCCI. L'anticipo riguarderebbe soltanto gli alunni delle scuole superiori non avviati ai corsi.

C O D I G N O L A . Questo il Ministro non lo ha detto.

MISASI, ministro della pubblica istruzione. Questo è pacifico: per la scuola media non ci sono i corsi integrativi.

CODIGNOLA. Non comprendo.

MISASI, ministro della pubblica istruzione. La fascia dell'obbligo non esige e non può esigere corsi di recupero.

48a SEDUTA (25 marzo 1971)

C O D I G N O L A . Allora non ci siamo intesi.

Indubbiamente i ragazzi della scuola media per legge non dovranno sostenere esami intermedi, ma quelli che come preparazione si trovano indietro devono essere aiutati con i corsi integrativi, anche nella scuola media. Il provvedimento parla di scuola di ogni ordine e grado. Quindi è chiaro che noi dobbiamo stabilire per tutti la chiusura al 31 maggio; dopo di che i ragazzi andrebbero in vacanza per giugno, luglio, agosto e metà settembre. Ora io mi domando se è possibile una cosa di questo genere.

La situazione non è poi quella che è stata illustrata: gli esami di maturità non possono essere iniziati oltre il 20 giugno. Quindi, di fatto, a disposizione per questi corsi avremo 15, 20 giorni al massimo, nel periodo di stanchezza dei professori e degli alunni, senza che i professori abbiano un giorno di riposo tra l'insegnamento ordinario, il periodo integrativo e gli esami. È una cosa perciò che, a mio avviso, non può essere fatta. Sono disposto a proporre la sostituzione della data del 1º settembre con quella del 10 settembre per l'inizio dei corsi integrativi, i quali possono essere sempre di un mese perchè non c'è nulla di male che i corsi integrativi proseguano dal 1º al 10 ottobre nel pomeriggio, mentre il mattino si apre la scuola per tutti. In questa soluzione non vedo alcunchè di insuperabile.

La verità è che l'opposizione di cui ha parlato il Ministro proviene dai professori, i quali temono di essere sacrificati da questa soluzione. Ora ricordiamoci che attualmente i professori sono tenuti a fare gli esami a settembre. Se noi sopprimiamo gli esami, è naturale che li sostituiamo con qualche altra cosa! Non mi pare che si chieda un provvedimento così gravoso per gli insegnanti.

Concludendo, quindi, io proporrei di tener ferma la soluzione di settembre, di spostarla di dieci giorni per venire incontro ad esigenze che, se non sono da considerare proprio legittime, comunque esistono e vanno tenute presenti, e poi di consentire che la durata di questi corsi prosegua fino al 10 ottobre, fissando anche la data del 20 giugno per l'inizio degli esami di maturità. La scuola

pertanto continuerebbe fino al 15 giugno, il 20 giugno avrebbero inizio gli esami di maturità, e le lezioni riprenderebbero il 10 settembre nella forma indicata, obbligatoria per coloro che sono stati rinviati a questi corsi e facoltativa per gli altri. Di fatto la scuola sarebbe apera dal 10 settembre e chiuderebbe il 10 giugno, raggiungendo in tal modo, a mio avviso, un equilibrio di calendario soddisfacente.

MISASI, ministro della pubblica istruzione. Ci sono anche gli esami di licenza media, non dimentichiamolo!

CODIGNOLA. Per quelli occorrono 10 giorni.

MISASI, ministro della pubblica istruzione. Ad ogni modo con la soluzione che mi sono permesso di prospettare la scuola sarebbe aperta dal 15 settembre al 31 maggio; la durata della scuola è perfettamente identica a quella prospettata dal senatore Codignola.

CODIGNOLA. Ma i corsi verrebbero seguiti da ragazzi che hanno lavorato già tutto l'anno. Vi rendete conto che sarebbero inutili?

MISASI, ministro della pubblica istruzione. La soluzione di giugno presenta il grande vantaggio che lo scrutinio finale si farebbe dopo i corsi integrativi: questi rientrerebbero nella valutazione e quindi verrebbero frequentati dai ragazzi stimolati ad una partecipazione attiva, perchè anch'essi ordinati allo scrutinio finale. Sono veramente dei corsi integrativi, mentre i corsi di settembre a me sembra che acquistino un carattere punitivo.

C O D I G N O L A . È il contrario. La scuola, con i corsi di settembre, offre un servizio, e non commina una sanzione. Aprendo il 10 settembre per tutti, particolarmente per alcuni ragazzi che ne hanno bisogno, la scuola si rederà positivamente utile agli scolari.

48a Seduta (25 marzo 1971)

MISASI, ministro della pubblica istruzione. L'unica obiezione valida che lei fa, se mi consente, senatore Codignola, alla mia tesi è che a giugno i ragazzi sono più stanchi. Questo certo è il contra; ma c'è anche un pro: a giugno i ragazzi sono più inseriti nella scuola; essi inoltre continuerebbero la scuola sì, con un certo aggravio fisico, ma poi la chiuderebbero con una serenità psicologica maggiore.

S P I G A R O L I . Ciascuna delle due tesi indubbiamente presenta aspetti positivi e aspetti negativi. La soluzione di giugno ha gli aspetti positivi che l'onorevole Ministro ha fatto presenti: i ragazzi sono ancora inseriti nella scuola e i corsi possono concludersi con uno scrutinio finale e quindi essere più impegnativi per i ragazzi che li frequentano. Aspetto negativo è quello stanchezza che non possiamo disattendere.

Aspetto positivo della soluzione di settembre è che i giovani sono riposati e quindi nelle condizioni migliori per profittare dei corsi. È negativa invece la mancanza di stimolo e in qualche modo anche della sanzione che potrebbe essere costituita dallo scrutinio finale, con possibile esito negativo, in quanto la mancata promozione all'anno successivo potrebbe avvenire soltanto qualora non ci fosse una regolare frequenza.

Le modifiche prospettate dal senatore Codignola alla proposta iniziale relativa al mese di settembre, se in qualche modo vengono ad eliminare inconvenienti, diciamo, di carattere sindacale (tutti ci rendiamo conto infatti che l'inizio della scuola il 1º di settembre può determinare delle reazioni negative nel corpo docente), non mancano però di provocare qualche altro inconveniente ancora sul piano del personale, soprattutto sul piano del personale docente.

Un corso che si svolga dal 10 settembre al 10 ottobre, ci costringe, nel periodo dal 1º ottobre al 10 ottobre, a tenere il corso nel pomeriggio: possono conseguentemente determinarsi situazioni tali da rendere poco efficace il corso stesso nella sua ultima parte, che addirittura potrebbe essere impedita. In numerosi istituti manca purtroppo la possibilità di svolgere lezioni integrative nel pomeriggio, durante l'ordi-

nario corso dell'insegnamento scolastico e questa difficoltà l'abbiamo già considerata in relazione proprio alla soluzione contenuta nel testo della Camera, che per i corsi integrativi prevede il secondo quadrimestre e l'utilizzazione delle ore pomeridiane: le scuole che hanno i doppi turni non possono fare questi corsi nel pomeriggio.

Va poi sottolineato anche un altro aspetto: dal 1º al 10 ottobre entrano in servizio gli insegnanti non di ruolo che possono non essere gli stessi che hanno svolto il corso. Il 1º ottobre può avvenire, per i trasferimenti degli incaricati, un avvicendamento degli insegnanti che stanno facendo determinati corsi integrativi: come superare la difficoltà? E ne avremo tanti, di questi casi di insegnanti che vengono nominati presso un'altra scuola e che quindi nulla avranno più a che fare con la scuola presso la quale stanno svolgendo il corso integrativo.

Questo, perciò, è un altro elemento che dobbiamo tenere presente. Io mi sforzo obiettivamente di far presente gli elementi positivi e quelli negativi delle due soluzioni che sono state prospettate.

È stato detto, inoltre, che gli insegnanti in fondo devono già adesso prestarsi nel mese di settembre per lo svolgimento degli esami di riparazione, nella seconda sessione. Questo è vero; non deve essere dimenticata però l'indennità particolare che per questi esami è corrisposta; non è un compenso particolarmente elevato, ma per un certo numero di giorni assicura una certa retribuzione. Per i corsi integrativi, quindi, dobbiamo prevedere per lo meno che tale indennità venga conservata se optiamo per la soluzione di settembre.

D E Z A N . Se è un vero corso, senatore Spigaroli, non mi sentirei di accettare questa proposta.

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Se ripristiniamo un compenso del genere, dobbiamo tornare alla Commissione finanze e tesoro.

S P I G A R O L I . La tesi di settembre comporta anche questo; io mi limito a prospettare una difficoltà.

48a SEDUTA (25 marzo 1971)

M I S A S I, ministro della pubblica istruzione. C'è un altro aspetto che ho discusso informalmente con il senatore Codignola. Egli si preoccupa del fatto che per i trasferimenti, eccetera, è difficile che i professori siano disponibili per il 15, 20 settembre; quindi è preferibile andare al 1º ottobre. Ma proprio in relazione a questo aspetto, senatore Codignola, vorrei che si riflettesse su un altro punto: se i corsi integrativi si faranno in giugno, allora certamente gli stessi professori che hanno tenuto le lezioni durante l'anno svolgeranno anche i corsi integrativi; ma se i corsi integrativi si terranno in settembre, chi li svolgerà? I professori dell'anno precedente, possono non essere quelli dell'anno successivo. E questo è un aspetto non poco rilevante perchè, in fondo, in tanto ha valore il corso di settembre, che si conclude senza valutazione, in quanto, dello studente che frequenta il corso, il professore una valutazione se l'è fatta, dentro di sè e, può tenerne conto l'anno successivo. Se il professore cambia questa continuità viene meno. Ecco perchè ritengo che chiudere l'anno scolastico a giugno in tutti gli aspetti è sempre meglio.

Il senatore Codignola ha fatto presente un altra considerazione. Egli sostiene che a settembre, obbligando tutti i professori ad andare a scuola, perchè tutti gli studenti possano partecipare ai corsi, siamo sicuri che questi corsi saranno fatti in maniera consistente. A giugno, siccome continuano solo per i ragazzi rimandati, c'è il rischio che, per evitare un supplemento di 20 giorni di scuola, si faccia il posibile per non dover tenere i corsi. Sono convinto però che si sia portati a fare i corsi integrativi più a giugno, che a settembre perchè in giugno le famiglie difficilmente pensano di andare in vacanza, mentre a settembre il rischio delle diserzioni è maggiore. Aggiungo poi che bisogna avere anche un minimo di fiducia. Io sono convinto che i professori, avendo a disposizione venti, venticinque giorni a giugno per quegli alunni che ne hanno bisogno senza dover seguire tutta la classe, faranno questi corsi integrativi con serietà ed impegno; venti, venticinque giorni possono essere molti per uno che sia insufficiente in latino, ad esempio. Non è vero che sia poca cosa. Del resto si tratta di una soluzione transitoria, da adottare fino a quando non entrerà in vigore la riforma generale.

FARNETI. A mio avviso il problema preliminare da chiarire, non è tanto quello di sapere in quale periodo tenere i corsi integrativi, se alla fine dell'anno o all'inizio dell'anno successivo, quanto quello della durata e del contesto. Corsi integrativi di pochi giorni (saranno di due settimane o poco più) avranno indubbiamente un valore molto limitato, mentre ben diversa ragion d'essere avrebbe il corso integrativo subito dopo il primo quadrimestre: questo rende possibili — oltre che una maggiore durata — anche una certa revisione dei programmi e il contatto fra docenti e studenti sul modo di svolgere i programmi stessi.

Ora è indubbio che, per l'anno in corso, a questo punto non è sostenibile la soluzione del secondo quadrimestre: siamo già alla fine di marzo e vi è il problema della copertura finanziaria. Dobbiamo arrivare ad una soluzione di ripiego, se si vuole evitare di mandare all'anno prossimo la soppressione dell'esame di riparazione. Ma la soluzione di ripiego non può essere data, neanche in via provvisoria dal rinvio alla legge sullo stato giuridico. Io penso che proprio per dare fiducia anche agli insegnanti in attesa (e ci sarà l'impegno da parte del Parlamento di farlo, così come il Parlamento e il Ministro si erano impegnati alla fine dell'anno scorso) noi possiamo fissare questo tipo di corso integrativo solo per quest'anno, salvo poi vedere, per il prossimo anno scolastico, di arrivare alla legge sullo stato giuridico.

Questo elemento è pregiudiziale, altrimenti noi svuotiamo tutto il concetto che dovrebbe essere alla base dei corsi integrativi in relazione alla soppressione degli esami di riparazione. L'eliminazione degli esami di seconda sessione non deve trasformarsi in una condanna immediata per una serie di alunni che saranno rimandati, oppure in un tipo di sanatoria, qualificante o squalificante, per quelli che saranno promossi.

Appunto perciò il gruppo comunista chiede in via pregiudiziale l'inserimento di un artícolo che metta in evidenza il carattere

48a SEDUTA (25 marzo 1971)

transitorio del provvedimento — che dovrà valere solo per quest'anno — in considerazione del fatto che siamo alla fine di marzo e che non è possibile applicare il dettato della legge così come è stato formulato.

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Che la legge debba avere un carattere transitorio, siamo d'accordo, e che quindi si tratti di norme transitorie, è anche vero. Mi preoccuperebbe però una limitazione al solo anno in corso, per vari aspetti.

Certo, siamo impegnati a concludere sul provvedimento per lo stato giuridico: ho sollecitato il voto alla Commissione della Camera, che sta lavorando con un certo ritmo; spero che arrivino alla conclusione al più presto possibile. Però, per la complessità della materia, per il risvolto politico che essa ha, per il dibattito piuttosto approfondito che il disegno di legge esigerà nelle rispettive sedi, non credo che esso riuscirà a passare con una rapidità assoluta. Onestamente non posso non fare questa valutazione.

Mi rendo conto delle preoccupazioni del suo gruppo, senatrice Farneti: sono anche le mie. I professori debbono avere giustamente la sensazione che lo stato giuridico non deve tardare, però non legherei le disposizioni in esame allo stato giuridico: è meglio pensare, come termine iniziale, l'entrata in vigore della riforma della scuola; perchè in realtà la disciplina di questi corsi integrativi e di questi corsi di recupero è più materia di riforma della scuola che non di stato giuridico. Lo stato giuridico c'entra in quanto dovrà prevedere la norma che le prestazioni aggiuntive andranno compensate con retribuzioni aggiuntive.

E allora direi: non leghiamo questa norma transitoria allo stato giuridico anche se questo provvedimento non potrà non disciplinare la materia delle nuove prestazioni e delle corrispettive nuove retribuzioni. Leghiamo invece questa norma transitoria alla riforma della scuola. Non vorrei dare la sensazione che lo stato giuridico potrà essere rinviato alle calende greche: però dobbiamo sapere realisticamenae che ci possiamo trovare, l'anno venturo, in queste stesse condizioni.

FALCUCCI. Io condivido in pieno i motivi di fondo, oltrechè le ragioni di opportunità, che inducono ad abolire la sessione autunnale e a sostituirla con quei nuovi strumenti, la cui introduzione implica di per sè un rinnovamento nel modo di concepire la scuola e la sua organizzazione. È comunque mia convinzione personale, che i corsi di recupero svolti nel secondo quadrimestre contrasterebbero con il concetto di scuola a pieno tempo...

FARNETI. Il doposcuola può rappresentare un avvio della scuola a pieno tempo.

FALCUCCI. Sono due cose diverse. In termini di scelte, la soluzione ottima non è data dai corsi di recupero quadrimestrali, perchè il quadrimestre scolastico deve essere concepito in modo diverso e i corsi di recupero devono essere realizzati o alla fine o al principio dell'anno scolastico. Lasciando da parte dunque le considerazioni di carattere finanziario, per me la soluzione più idonea non è il corso nel secondo quadrimestre, ma è un corso, serio, svolto o alla fine o al principio dell'anno scolastico. In concreto: giugno o settembre?

Le considerazioni del senatore Codignola mi trovano d'accordo, però è lecito pensare che dal 10 settembre al 10 ottobre si possano effettuare i corsi di recupero? Le considerazioni avanzate dal collega Spigaroli sono fondate: iniziando l'anno scolastico il 1º ottobre, considerati i trasferimenti, in concreto avverrà frequentemente che il corso di recupero non potrà essere concluso dallo stesso insegnante che lo ha cominciato; vi saranno i trasferimenti, subentrerà un altro insegnante e per soli dieci giorni. Concluderà ben poco.

Quindi se si sceglie la data del 10 settembre bisogna che il corso si concluda prima dell'inizio dell'anno scolastico. D'altra parte nel mese di giugno si debbono tenere gli scrutini e si devono preparare gli esami di maturità: anche in giugno, quindi, i corsi sarebbero di venti giorni, nella migliore delle ipotesi. L'anno scolastico finisce il 31 maggio; poi seguono gli adempimenti per gli scrutini (e nelle scuole che hanno molte

48a SEDUTA (25 marzo 1971)

sezioni gli scrutini occupano sempre qualche giorni): dunque prima del 5 o del 6 giugno questi corsi non avrebbero inizio. Quindi devono iniziare gli esami di maturità, non certo il 1º luglio, ma al più tardi nell'ultima settimana di giugno. Resterebbero liberi dunque poco più di quindici giorni.

B L O I S E . Questo significa aprire le porte alla scuola privata.

FALCUCCI. A me interessa che la scuola offra questo servizio: se poi uno studente vuol prendere lezioni per conto suo, non m'interessa. L'interessante è di non mettere coloro che non possono prendere ripetizioni private in condizioni di non poter proseguire gli studi.

Considerate le difficoltà inerenti ad entrambe le soluzioni, penso che si potrebbe anche propendere per la soluzione di settembre, magari limitando il corso a venti giorni, soprattutto se quest'anno si pensa di avere la possibilità di garantire l'inizio effettivo dell'anno scolastico ai primi di ottobre. Nè si può anticipare troppo l'inizio dei corsi, perchè le strutture amministrative non credo che siano effettivamente in grado di ottenere che il 15 settembre (per esempio) gli insegnanti siano a scuola. Sarebbe molto negativa inaugurare il nuovo calendario con un'inadempienza.

C O D I G N O L A. Diciamo subito dunque che la scelta è di abolire gli esami e basta.

FALCUCCI. A questo sono assolutamente contraria.

S P I G A R O L I . Se dopo il corso integrativo non c'è nessuna valutazione finale, praticamente è la stessa cosa, senatore Codignola.

B A L D I N I . Quando gli studenti torneranno a scuola dopo due mesi, vorranno dieci giorni di vacanza dopo i venti giorni di corso, per riprendere le lezioni ordinarie.

L I M O N I . La questione è che mancano i mezzi! Dobbiamo avere il coraggio di dire che queste cose non le possiamo fare perchè non abbiamo i mezzi.

 $C\ O\ D\ I\ G\ N\ O\ L\ A$  . Destiniamo dei fondi per questo fine.

LIMONI. Questa è la via per risolvere il problema. Considerato, però, che in questo momento non siamo in grado di seguirla, che cosa ci costa dire che per quest'anno tiriamo avanti così come abbiamo fatto fino ad oggi? In fondo è quanto ella aveva proposto. Perchè si vuole arrivare ad ogni costo a varare una riforma che ci esporrà a critiche feroci da parte dell'opinione pubblica?

P A P A . A mio avviso l'aspetto positivo dell'articolo 1 era proprio quello della soppressione degli esami di riparazione. Tale soppressione, però, comporta l'altro discorso sui corsi integrativi. Il quadrimestre avrebbe certamente assicurato serietà al corso integrativo, ma ormai il discorso è superato. Lo sforzo, quindi, è ora di vedere in quale epoca possiamo collocare il corso integrativo.

Arrivati a questo punto, desidero fare una proposta. All'articolo 6 del disegno di legge si dice: « Per gli alunni che devono sostenere esami di maturità, le lezioni ordinarie hanno termine il 10 maggio; nei restanti trenta giorni saranno tenute lezioni ed esercitazioni dedicate alla specifica preparazione agli esami ». Dal momento che per gli studenti che devono sostenere esami di maturità le lezioni ordinarie hanno termine il 10 maggio e c'è poi un mese nel corso del quale saranno tenute lezioni ed esercitazioni dedicate alla specifica preparazione agli esami, non potremmo estendere questa soluzione anche ai corsi integrativi? Se le lezioni ordinarie venissero fatte terminare il 15 maggio, il mese successivo potrebbe essere dedicato a quei giovani che hanno bisogno di perfezionare, migliorare, integrareì la propria preparazione.

CODIGNOLA. E gli altri li mandiamo tutti al mare!

48a SEDUTA (25 marzo 1971)

P A P A . Siamo in sede di proposte e la premessa è che questa soluzione pratica dovrebbe avere validità solo per quest'anno. Altrimenti non ne usciamo. Ci balocchiamo tra il 31 maggio e il 15 giugno, tra il 10 settembre e il 10 ottobre, senza arrivare a superare le varie difficoltà. Stabiliamo, quindi, solo per quest'anno, di seguire il sistema che ho detto, ma con l'impegno, signor Ministro, di affrontare subito il problema relativo allo stato giuridico, come pure la riforma della scuola media superiore.

Sono d'accordo con la senatrice Falcucci quando sostiene che dobbiamo puntare sulla scuola integrata, a tempo pieno, ed è appunto per questo motivo che dobbiamo limitare l'efficacia del provvedimento ad un anno. Già sono state sollevate determinate. attese, nella popolazione scolastica, nelle famiglie; si è detto che non ci sarebbero stati esami: tentiamo una soluzione. Non vedo perchè non possiamo sospendere anticipatamente le lezioni, e fare dei corsi integrativi, come per gli studenti che debbono sostenere gli esami di maturità, anche per quelli che hanno bisogno di migliorare la loro preparazione nei programmi svolti. Un insegnante di storia e filosofia nei licei, l'altro giorno mi diceva di essere arrivato, in terza, solo al 1848! Lasciamo stare la vastità del programma, che non è quella a formare l'abito critico e l'attitudine a capire fatti storici, ma è anche vero che con gli scioperi continui che ci sono stati quell'insegnante non potrà svolgere il suo programma per gli esami di maturità, cioè per la conclusione degli studi

Noi proponiamo la data del 10 maggio o, se credete, del 20 maggio per tutti; poi, dal 20 maggio al 20 giugno, si potrà pensare alla preparazione sia dei giovani che debbono sostenere gli esami di maturità, sia di quelli che devono, con i corsi integrativi, colmare deficienze di una preparazione. Non si tratta di una soluzione ideale, è evidente, ma non lo è nessuna di quelle sinora proposte. Comunque, la premessa è che tale soluzione debba avere validità solo per quest'anno, dal momento che ci troviamo in questa situazione.

La soluzione di settembre, o di settembre

sferiamoci, quindi, alla fine dell'anno scolastico, ma non facciamo fare i corsi integrativi dal 31 maggio al 15 giugno, bensì nel periodo in cui i professori sono già impegnati nella preparazione dei giovani che devono sostenere gli esami di maturità: si aggiungerà, a questo lavoro, l'altro lavoro dei corsi integrativi, ma quest'altro lavoro potrà essere fatto a condizione che le lezioni ordinarie siano terminate.

Quindi — ripeto — la nostra proposta è di far terminare le lezioni ordinarie il 20 maggio, dal 20 maggio al 20 giugno fare corsi integrativi e contemporaneamente i corsi per quegli alunni che devono sostenere esami di maturità.

CINCIARI RODANO. Mi sembra che siamo tutti convinti che. ormai si debba dare per scontata la soppressione della sessione autunnale. Ciò premesso, si tratta di risolvere il problema dei corsi integrativi. Cosa è meglio fare, considerato l'avanzato stadio dell'anno scolastico? Ci troviamo in una situazione di necessità: io direi di lasciare la norma così com'è nel testo accolto dalla Camera, con i corsi integrativi nel secondo quadrimestre. A questo proposito, sono esatte l'osservazione della senatrice Falcucci: in una scuola a pieno tempo i corsi integrativi non potranno essere pomeridiani. Ma è un problema che si porrà al momento di fare la riforma per il pieno tempo: allora, una conseguenza dell'attuazione del pieno tempo, sarà anche questo spostamento, o all'inizio o alla fine dell'anno scolastico, del corso integrativo. Tra l'altro a quel punto avremo anche due o tre anni di sperimentazione del nuovo calendario.

Accogliamo quindi il sistema previsto dalla Camera, eventualmente con una norma in deroga, valida solo per quest'anno. Prima un collega, interrompendo, ha detto: non abbiamo soldi per pagare gli insegnanti! Per l'anno prossimo, questa difficoltà verrà meno, perchè si chiederà lo stanziamento di una somma per i corsi integrativi. Ma non basta: dovremo anche studiare una serie di misure per arrivare all'abolizione dei turni, altrimenti non potremo fare i

48a Seduta (25 marzo 1971)

Ma sono problemi da vedere all'atto pratico. Intanto accettiamo una soluzione che non comprometta l'organicità della disposizione che si adotta e nello stesso tempo permetta di superare la situazione contingente di quest'anno. Che i corsi integrativi poi si facciano a settembre o a giugno non ha molta importanza e francamente esistono motivo favorevoli o contrari ad entrambe le soluzioni.

B L O I S E . Non condivido questo modo affrettato di legiferare sotto la pressione psicologica dell'attesa che, secondo alcuni colleghi, si sarebbero creata nel mondo della scuola.

Sono invece del parere, considerate le difficoltà e le perplessità emerse nel corso della discussione, di rinviare di un anno l'applicazione della legge.

Le perplessità riguardano certo i problemi connessi con l'abolizione degli esami di riparazione, ma anche il tema dell'articolo 4, realmente destinato ad intaccare le strutture della scuola, e quindi meritevole di particolare attenzione.

Per quanto riguarda il periodo nel quale dovrebbero svolgersi i corsi integrativi, condivido le osservazioni della collega Falcucci che propende per settembre.

In definitiva, viste tutte queste difficoltà (e ve ne sarebbero anche di carattere finanziario) noi preferiremmo che non si affrettassero i tempi: meglio sarebbe, per ora, limitarci alla proroga delle norme sugli esami di maturità.

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Devo chiarire alcune cose a proposito dell'intervento del senatore Bloise.

Se egli esprime un orientamento di gruppo, io mi rimetto a questo orientamento e non insisto; si tratta di una precisa scelta politica che la maggioranza può fare, ma che deve essere detta chiaramente.

Per quanto riguarda l'abolizione degli esami autunnali, questo non è un provvedimento di scarsa importanza, perchè tale soppressione significa che la scuola deve tendere ad una formazione individualizzata e non già al prevalere delle discipline sul soggetto; che si elimina la questione delle lezioni private, situazione che non favorisce certo i meno abbienti; che si inizia in modo funzionale l'anno scolastico.

Si è creata stranamente una correlazione fra questo problema della soppressione e il modo di articolare i corsi integrativi. Personalmente penso che la soppressione abbia un valore di per sè stessa, a prescindere dai corsi integrativi. La sessione autunnale, infatti, rappresenta un danno e non comporta un sostanziale vantaggio.

Riconosco che per la soluzione di settembre o di giugno vi sono argomentazioni a favore o contro, per cui possiamo benissimo accettare anche il periodo dal 10 al 30 settembre, ma è strano che queste perplessità portino a dire che non si debba fare la legge.

B L O I S E . Non si vuole che sia fatta in fretta, perchè rischiamo di far qualcosa che deve essere modificato fra quattro mesi.

DE ZAN. La soluzione di settembre per i corsi integrativi sarebbe la soluzione migliore, a condizione che si concludessero con una prova di accertamento. Il che viene escluso a priori proprio dall'impostazione del disegno di legge. Questi trenta giorni di recupero perderebbero allora gran parte del loro significato, e anzi darebbero luogo a due tentazioni negative, da parte dei professori e degli studenti: i primi sarebbero tentati di bocciare o promuovere subito gli alunni proprio perchè i corsi avrebbero scarsa rilevanza sull'esito finale; i secondi frequenterebbero questi corsi in modo passivo. Non otterremmo dagli studenti, quindi, la partecipazione che ci proponiamo con quest'innovazione. A giugno questi inconvenienti sarebbero minori: i corsi si aggiungerebbero al periodo normale di studio, e si concluderebbero con un accertamento. E quindi si avrebbe una partecipazione più attiva sia da parte degli studenti che dei professori.

L'idea dei corsi integrativi ha comunque un carattere sostanzialmente transitorio perchè dobbiamo mirare ad una scuola integrata che ci consenta di svolgere corsi nor-

48a SEDUTA (25 marzo 1971)

mali senza corsi integrativi di recupero, cosa che sarà possibile quando avremo veramente una scuola a tempo pieno.

A N T O N I C E L L I . La proposta di far svolgere i corsi in questione nel mese di giugno mi sembra la più conveniente. Essa, infatti, oltre a rispondere di più al progetto presentato originariamente, mira ad integrare i corsi stessi nel contesto dell'anno scolastico, del quale costituirebbero la giusta conclusione.

ZACCARI, relatore. Ci troviamo di fronte a delle situazioni dalle quali dobbiamo cercare di uscire. Anzitutto rimane da decidere ancora, poichè il punto è stato messo in discussione, se questa legge deve entrare in vigore dal 1971 o dal 1972: il problema è pregiudiziale. In secondo luogo, quando tenere i corsi integrativi: a settembre o a giugno? Ambedue le soluzioni hanno i loro pro e i loro contro. Dopo avere riflettutto profondamente sulle due soluzioni, ritengo personalmente che sarebbe più utile realizzare questi corsi a giugno, anche per le considerazioni esposte ora dal senatore De Zan, che condivido pienamente. A giugno questi corsi integrativi precederebbero gli scrutini finali, e quindi avrebbero un loro valore; a settembre, invece, i corsi sarebbero seguiti passivamente dai discenti e non avrebbero, a mio parere, un'effettiva incidenza su quella che è la preparazione degli alunni.

Prego il Presidente di fare in modo che la Commissione si pronunci anzitutto su questi due problemi, perchè solo così potremo procedere proficuamente nella discussione.

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Se si dovesse propendere per la soluzione di giugno, il discorso sarebbe semplice: basta ripristinare la norma contenuta nel testo governativo. Il secondo comma dell'articolo 1 reca infatti: « Prima degli scrutini finali, si svolgono corsi di lezioni integrative, su una o più materie, per gli alunni che debbano sostenere esami di licenza media o di maturità e per gli alunni

di istituti o scuole di istruzione secondaria superiore che ai corsi stessi siano stati assegnati con deliberazione motivata del consiglio di classe ». Se, invece, si dovesse propendere per la soluzione di settembre, il testo della norma potrebbe essere il seguent: « Nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, i consigli di classe organizzano, dal 5 al 30 settembre, corsi integrativi aventi il fine di migliorare il profitto degli alunni che ai corsi stessi siano stati assegnati, con motivata deliberazione, dal consiglio di classe ».

CODIGNOLA. Se questa dovesse essere la soluzione, avverto che noi ci asterremmo. Attendiamo di conoscere quale sarà la formulazione precisa, in relazione all'impegno preso questa mattina, che, a quanto pare, non verrà assolto.

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Poichè il senatore Codignola ci richiama ad un accordo, propongo il seguente testo: « Nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, i consigli di classe organizzano, dal 5 al 30 settembre, corsi integrativi aventi il fine di migliorare il profitto degli alunni che ai corsi stessi siano stati assegnati, con motivata deliberazione, dal consiglio di classe ».

C O D I G N O L A . Onorevole Ministro l'accordo non è clandestino!

Vorrei sapere inoltre se verrà mantenuta la parte dell'accordo che riguarda il provvedimento da presentare.

CINCIARI RODANO. La preoccupazione del senatore Codignola è che questi corsi non si facciano nè a giugno nè a settembre.

CODIGNOLA. I professori non inviteranno gli allievi a seguire questi corsi, se si terranno a giugno e preferiranno o bocciarli o promuoverli. A settembre, invece, la scuola è aperta ed essi, sono costretti a venire, in ogni caso a questo punto, reputerei più opportuna la pura e semplice soppressione della seconda sessione di esami,

48a Seduta (25 marzo 1971)

rinviando al successivo provvedimento la parte relativa alla scuola integrale.

D E Z A N . Ad ogni modo, ha una sua incidenza il fatto che gli esami di luglio debbano tenersi dopo il corso integrativo.

C O D I G N O L A. Preferirei che i corsi integrativi fossero fissati al 10 settembre, e resi obbligatori per tutti.

S P I G A R O L I . Insomma, il problema è quello di rendere veramente efficaci i corsi; e, per far ciò, occorre un accertamento finale, anche se di natura particolare.

FARNETI. Ma l'accertamento finale si fa allora attraverso l'esame.

D E Z A N . L'anno scolastico dovrebbe terminare il 10 giugno, dopodichè inizierebbero i corsi di recupero.

C O D I G N O L A. Allora si potrebbe senz'altro stabilire che l'anno scolastico inizia il 15 settembre e termina il 20 giugno, per tutti.

FALCUCCI. Riconosco che, indubbiamente, le considerazioni del collega Spigaroli e del collega De Zan sulla valutazione finale sono giuste. Infatti, quando diciamo che l'iscrizione all'anno successivo è subordinata alla regolare frequenza del corso — e fra l'altro nell'ordinamento dei corsi dovrà essere precisato anche il numero delle assenze consentite - intendiamo affermare che l'insegnante deve garantire, oltre alla presenza fisica, anche la positiva partecipazione dell'allievo ai corsi stessi, ed operare, alla fine, una valutazione dell'impegno dello studente, sia dal punto di vista della frequenza sia dal punto di vista della sua partecipazione alle lezioni, alle discussioni che si svolgono, e così via. Non deve trattarsi pertanto di una valutazione effettuata attraverso un esame bensì, ripeto, di una valutazione della positività della frequenza al corso.

A N T O N I C E L L I . Tutto questo è molto sfumato.

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. D'altra parte, se facendo i corsi a settembre, si prevede una valutazione dalla quale dipenda l'ammissione all'anno successivo, la famiglia interessata organizzerà delle lezioni private durante il periodo estivo: esattamente quello che non vogliamo. Su questo non vi sono dubbi.

I A N N E L L I . Siamo d'accordo, su questo punto.

BLOISE. Vorrei far notare che nella scuola elementare, ad esempio, non sono previsti esami per il passaggio dalla prima alla seconda classe o dalla quarta alla quinta, ma solo un accertamento finale. Pedchè, dunque, non fare lo stesso anche per quanto riguarda gli altri ordini di scuola? In fondo l'esame di riparazione è abolito: concediamo una maggiore fiducia agli insegnanti ed agli alunni, stabilendo la necessità della presenza di questi ultimi per un determinato numero di giorni di scuola ed evitando così di creare situazioni difficili. Perchè, sia che i corsi integrativi si tengano a giugno sia che si tengano a settembre, le garanzie che noi vorremmo non esistono: possiamo anche pensare, in astratto, che i corsi possano supplire alle carenze verificate nel corso dell'anno, ma in concreto, temo che gli insegnanti stessi si presteranno di malavoglia, anche per ragioni economiche.

Pertanto, in attesa della riforma, aboliamo gli esami di riparazione e seguiamo lo schema fissato per la scuola elementare.

C O D I G N O L A . Comunque, giugno o settembre, si tratta di un particolare. Stamani abbiamo parlato molto, ed a me interessa ora il seguito della discussione: se necessario, quindi, voterò anch'io per la soluzione proposta dall'onorevole Ministro, però riservandomi di intervenire successivamente.

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Onorevoli senatori, avrei formulato un nuovo testo e vorrei sottoporlo al vostro esame.

48a Seduta (25 marzo 1971)

I commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo in esame potrebbero essere sostituiti dai seguenti:

« Dall'inizio del secondo periodo dell'anno scolastico si svolgono corsi integrativi per gli alunni della scuola secondaria che debbano migliorare il loro profitto. La legge sullo stato giuridico del personale insegnante prevederà le forme e l'entità delle retribuzioni per tali corsi.

Per l'anno scolastico 1970-71, prima degli scrutini finali si svolgono corsi di lezioni integrative, su una o più materie, per gli alunni che debbono sostenere gli esami di licenza media o di maturità e per gli alunni degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore che ai corsi stessi siano stati assegnati con deliberazione motivata del consiglio di classe.

Gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione sono soppressi.

Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione determina il calendario scolastico, stabilendo le date per l'inizio ed il termine delle lezioni, per lo svolgimento degli scrutini e degli esami dalla legge previsti e detta norme di orientamento per i corsi di cui al secondo comma, nonchè per l'assistenza didattica, individuale e per gruppi, che possa essere svolta durante l'anno scolastico.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 3, il consiglio di classe, al termine del le lezioni, dichiara l'alunno promosso o respinto. Nel primo caso il consiglio di classe attribuisce all'alunno la classificazione in ogni singola disciplina; nel secondo caso rende note all'alunno le motivazioni del giudizio ».

Tale nuovo testo, sostitutivo dei commi citati, tenendo conto degli orientamenti determinatisi durante il dibattito, ripropone in parte il testo dell'articolo 1 presentato dal Governo alla Camera dei deputati, e precisamente per quanto riguarda lo svolgimenti dei corsi integrativi nel corrente anno scolastico e per il modo di determinazione del calendario scolastico.

Vorrei far presente che per i corsi integrativi in senso lato, il sistema previsto dalla Camera è sostanzialmente identico — anche se diverso formalmente — per la scuola superiore e per la media, prevedendo esplicitamente corsi integrativi per la prima e per la seconda la possibilità di corsi sussidiari. Tale sistema era collegato allo stato giuridico, almeno per ciò che concerne le scuola superiore.

Nel momento in cui introduciamo corsi di recupero solo per la scuola superiore, però, mi sembra che il testo originariamente proposto dal Governo possa essere ripristinato come norma transitoria.

FARNETI. E per gli alunni della scuola media che vanno dalla prima alla seconda classe e dalla secondo alla terza?

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Se creiamo il ciclo, quale problema hanno?

P A P A . Il ciclo riguarda il giudizio finale ai fini della promozione.

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Non c'è promozione, nei passaggi dalla prima alla seconda e dalla seconda alla terza media, ma al massimo un giudizio finale.

PAPA. Ad ogni modo per l'attività d'integrazione dei corsi ordinari, i fondi sono esigui, per la scuola media. Per la scuola superiore si prevede almeno di risolvere la questione con il provvedimento di stato giuridico, ma ciò per la media è escluso: ci si appoggia ai soli fondi per il doposcuola.

D E Z A N . Il problema dei fondi per il doposcuola lo discuteremo in sede di piano di sviluppo della scuola.

PAPA. Tutte queste cose vanno dette: infatti, mentre per la scuola secondaria superiore si prevede, almeno per l'avvenire, uno speciale trattamento giuridico, per gli insegnanti della scuola media questo si esclude *a priori*.

S P I G A R O L I . Se si fa nell'ambito del doposcuola, il pagamento c'è!

P A P A . Siccome accanto al doposcuola ci sarà anche il corso integrativo, per il corso integrativo si dovrebbe prevedere un compenso a parte. Ora, mentre nel testo della Camera (a quanto parrebbe, almeno) si prevedeva un compenso, sia pure a venire, per questi non lo si prevede neppure a venire, per cui gli insegnanti di scuola media quando leggeranno questa norma avranno ragione di obiettare.

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Si potrebbe ripristinare l'articolo 1 del testo governativo con un'altra variante: « Dall'inizio del secondo periodo dell'anno scolastico si svolgono corsi integrativi. La legge sullo stato giuridico del personale insegnante prevederà le forme e l'entità della retribuzione per tali corsi.

Per l'anno scolastico 1970-1971 prima degli scrutini finali, si svolgono corsi di lezioni integrative su una o più materie per gli alunni di istituti o scuole di istruzione secondaria superiore che ai corsi stessi siano stati assegnati con deliberazione motivata del consiglio di classe.

Gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione sono soppressi.

Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione determina il calendario scolastico, stabilendo le date per l'inizio e il termine delle lezioni, per lo svolgimento degli scrutini e degli esami dalla legge previsti e detta norma di orientamento per i corsi di cui al secondo comma, nonche per l'assistenza didattica, individuale e per gruppi, che possa essere svolta durante l'anno scolastico ».

C O D I G N O L A. Lei ha tolto le parole: « per gli alunni che debbono sostenere esami di licenza media o di maturità... ».

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. All'articolo 6 l'ipotesi è esplicitamente prevista.

C O D I G N O L A . Nell'articolo 6 si parla della maturità, non degli esami per la licenza di scuola media. M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Possiamo inserirli.

R O M A N O . Lei vuole anche sopprimere il secondo comma dell'articolo 1?

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Lo abbiamo già votato: costituirà un articolo a parte.

R O M A N O . Perchè non possiamo fissare nella legge il calendario scolastico e rimettiamo tutto alla decisione del Ministro?

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Il Senato potrebbe dare degli indirizzi, con un ordine del giorno; però tutta la discussione dimostra la necessità di adeguate valutazioni. Posso impegnarmi su un ordine del giorno in cui si dica che la durata complessiva dell'anno scolastico non deve essere ridotta, ma possibilimente aumentata, senza un allargamento delle vacanze invernali, o qualcosa del genere. Comunque ritengo sia opportuno disporre di qualche giorno per poter bene organizzare i corsi integrativi per l'anno corrente.

F A L C U C C I . Mi rivolgo ai colleghi che insistono nel limitare ad un anno il problema dei corsi di recupero. Abbiamo tutti sottolineato il turbamento che si provoca nella scuola quando si apportano modifiche, di qualsiasi natura esse siano, dopo che l'anno scolastico è già avviato. Ora, se siamo realistici, non possiamo pensare che ad ottobre possa avere valore di legge la riforma della scuola secondaria superiore...

#### CODIGNOLA. Forse.

FALCUCCI. Non si mette in dubbio la volontà politica di fare la riforma della scuola secondaria superiore se si fa la previsione che all'ottobre 1971 non l'avremo approvata!

Comunque, una situazione di incertezza per l'anno scolastico 1971-1972 si è ormai determinata: che cosa c'è di sconveniente se diciamo che questa norma vale fino all'applicazione della riforma della scuola secondaria superiore? Non è più serio dire qualcosa del genere? Si crede di guadagnare in credibilità dicendo che questa norma vale solo per un anno? Temo che un tale breve termine servirà solo, se mai a far disistimare il Parlamento, perchè evidentemente manchiamo nei confronti dell'opinione pubblica, degli studenti, dei professori.

Lo stato dei lavori per quanto concerne la riforma della scuola secondaria superiore dà l'assoluta certezza che all'ottobre 1971 non avremo completato questi lavori. Ma allora dall'ottobre 1971 dovremmo ricominciare a fare discussioni sui nuovi criteri transitori da adottare, sulla base delle esperienze fatte, e via dicendo. Aumenterà così il senso di disordine.

Se invece questo provvedimento vuole avere il carattere di un primo avvio della riforma della scuola secondaria, si pone un evidente problema di collegamento logico tra quello che facciamo in via provvisoria e quello che dovremo fare in via definitiva; ma allora, perchè ci si deve irrigidire in questa posizione? Non mi sembra serio sostenere che la proposta di non limitare a quest'anno il « ponte » significhi non avere la volontà di attuare la riforma della scuola secondaria.

Non ho questa preoccupazione, ma vorrei chiedere senza spirito polemico ai colleghi che sono di tale avviso, se essi non ritengano che tutti insieme, conservando ciascuno di noi le proprie concezioni sulla riforma della scuola, rendiamo più credibili le nostre decisioni mostrando realismo e serietà, oppure stabilendo che questo provvedimento valga solo per il 1971. Daremo quanto meno un'impressione di sciatteria, che credo non giovi a nessuno di noi.

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Lei in sostanza che cosa proporrebbe?

F A L C U C C I . Proporrei che non si limitasse la norma all'anno 1970-71, e la si rendesse applicabile « fino alla riforma della scuola secondaria ».

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Ma questa parte: « Dall'inizio del

secondo periodo dell'anno scolastico si svolgono corsi integrativi per gli alunni della scuola secondaria superiore » dobbiamo o non dobbiamo mantenerla?

S P I G A R O L I . Io ritengo, signor Ministro, che si debbano considerare due cose. Se noi diciamo che i corsi quadrimestrali potranno essere realizzati solo dopo che la legge sullo stato giuridico sarà varata è chiaro che la norma transitoria dovrà valere fino a quel momento, a meno che non si abbia l'assoluta certezza che tra un anno la legge sullo stato giuridico sarà in applicazione.

FALCUCCI. A mio avviso è più logico ancorare queste norme transitorie alla riforma della scuola secondaria piuttosto che alla legge sullo stato giuridico. E ciò perchè la legge sullo stato giuridico in quanto tale non dà una soluzione ai problemi relativi alla riforma della scuola.

In secondo luogo suggerirei di limitare il numero delle materie, alle quali lo studente potrà essere ammesso: non dovrebbero essere più di tre.

S P I G A R O L I . Ribadisco che, per me, è indifferente che si rinvii alla riforma della scuola secondaria o alla legge sullo stato giuridico.

A N T O N I C E L L I . Non si può dire che l'uno o l'altra per lei è indifferente! Si tratta di un problema di moralità.

S P I G A R O L I . È indifferente, perchè nell'uno e nell'altro termine si trova un aggancio logico.

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Occorre precisare che per i corsi integrativi non possiamo attendere la riforma della scuola secondaria.

#### SPIGAROLI. È chiaro!

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Il testo potrebbe essere, quindi, così formulato: « Fino all'entrata in vigore della riforma della scuola secondaria, prima

48<sup>a</sup> Seduta (25 marzo 1971)

degli scrutini finali si svolgono corsi integrativi ». Seguirebbe poi il testo che abbiamo già formulato.

I A N N E L L I . A quanto pare quest'anno la scuola normale finirebbe a maggio, quindi sottrarremmo circa un mese agli studenti che non hanno bisogno dei corsi integrativi.

F A L C U C C I . Ma l'inizio dell'anno scolastico verrebbe anticipato.

I A N N E L L I . Stamattina avevamo concordato diversamente e io credo che il problema debba essere attentamente considerato, perchè non è così semplice. Bisogna vagliare tutte le conseguenze.

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Quali sarebbero le conseguenze?

I A N N E L L I . Innanzitutto questi corsi si svolgerebbero in giugno, un periodo in cui tanto gli studenti che i professori sono stanchi. In secondo luogo si anticiperebbero sia la chiusura dell'anno scolastico, sia l'apertura, quando sappiamo benissimo che ai professori le cattedre sono assegnate con un certo ritardo rispetto al 1º ottobre. Ne consegue, quindi, che si prolungherà questa fase di disorganizzazione della scuola in uno spazio di tempo che potrebbe invece essere utilizzato per la destinazione dei professori stessi alle varie cattedre. In ultimo ritengo che il mese di settembre sia il migliore per la realizzazione di questi corsi integrativi.

Certamente era legittima la preoccupazione del Ministro, e cioè che il corso di integrazione svolto nel mese di settembre, qualora si fosse concluso con una valutazione, potesse apparire come un mascherato ripristino della sessione autunnale di esami; ma una volta chiarito che questo corso integrativo fatto nel mese di settembre non si conclude con una valutazione, io credo che non vi sia alcun motivo per poter sostenere ancora il mese di giugno e non quello di settembre.

PRESIDENTE. Ma questo corso senza valutazione, senza conseguenze, quale valore può avere?

I A N N E L L I . O noi crediamo nei nostri professori, e siamo sicuri che ai corsi integrativi saranno indirizzati gli studenti che veramente ne avranno bisogno, oppure non ci crediamo. Ad ogni modo, mi asterrò dalla votazione di questo nuovo testo proprio per non votare contro e non dispiacere al signor Ministro.

P R E S I D E N T E . Prego il signor Ministro di voler precisare la redazione del suo emendamento, a stregua delle modifiche suggerite.

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Alla fine del primo comma, innanzitutto dovrebbe essere aggiunto il seguente periodo: « Gli esami di riparazione e quelli della seconda sessione sono soppressi ».

Dopo il primo comma, così integrato, proporrei di sostituire i commi terzo, quarto, quinto e sesto con i seguenti altri:

« Fino all'entrata in vigore delle norme sulla riforma dell'ordinamento della scuola secondaria superiore nelle scuole e negli istituti di istruzione di detto grado, si svolgono, prima degli scrutini finali, corsi di lezioni integrative, per non più di tre materie, per gli alunni che ai corsi stessi siano stati assegnati, con deliberazione motivata, dal consiglio di classe.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 3, il consiglio di classe, al termine delle lezioni, dichiara l'alunno promosso o respinto. Nel primo caso il consiglio di classe attribuisce all'alunno la classificazione in ogni singola disciplina; nel secondo caso rende note all'alunno le motivazioni del giudizio.

Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione determina il calendario scolastico, stabilendo le date per l'inizio e il termine delle lezioni, per lo svolgimento degli scrutini e degli esami dalla legge previsti e detta norme di orientamento per i corsi di cui al secondo comma, nonchè per l'as-

48a Seduta (25 marzo 1971)

sistenza didattica, individuale e per gruppi, che possa essere svolta durante l'anno scolastico ».

FARNETI. Allora per la scuola dell'obbligo non prevediamo assolutamente nulla?

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Prevediamo la possibilità che « con ordinanza ministeriale » si dettino « norme di orientamento » per l'« assistenza didattica individuale e per gruppi », che potrà essere « svolta durante l'anno scolastico »; ossia una possibilità, che si eserciterà soprattutto nella scuola media, con la utilizzazione dei fondi scolastici. Poi, con la riforma, faremo un discorso a parte.

S P I G A R O L I . Sono inclusi anche gli alunni che debbono sostenere esami di licenza?

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. No, perchè gli alunni che debbono fare gli esami di licenza li consideriamo quando parliamo degli esami di maturità.

PRESIDENTE. Il relatore è d'accordo sul testo proposto dal Governo?

Z A C C A R I , *relatore*. Sono d'accordo, e quindi non insisto sulle mie proposte di emendamento.

R O M A N O . Dichiaro che il nostro Gruppo voterà contro il testo sostitutivo proposto dal Ministro.

CODIGNOLA. Noi ci asterremo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti gli ultimi quattro commi dell'articolo nel nuovo testo proposto dal Governo.

(Sono approvati).

Metto ora ai voti nel suo insieme l'articolo 1 il cui testo, dopo le modificazioni testè approvate, risulta il seguente:

#### Art. 1.

Nelle scuole e negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica, il peniodo delle lezioni è suddiviso in due quadrimestri, e gli esami di riparazione, nonchè quelli di seconda sessione, sono soppressi.

Fino all'entrata in vigore delle norme sulla riforma dell'ordinamento della scuola secondaria superiore, nelle scuole e negli istituti di istruzione di detto grado si svolgono, prima degli scrutini finali, corsi di lezioni integrative per non più di tre materie, per gli alunni che ai corsi stessi siano stati assegnati, con deliberazione motivata, dal consiglio di classe.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 3, il consiglio di classe, al termine delle lezioni, dichiara l'alunno promosso o respinto. Nel primo caso il consiglio di classe attribuisce all'alunno la classificazione in ogni singola disciplina; nel secondo caso rende noto all'alunno le motivazioni del giudizio.

Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione determina il calendario scolastico, stabilendo le date per l'inizio e il termine delle lezioni, per lo svolgimento degli scrutini e degli esami dalla legge previsti e detta norme di orientamento per i corsi di cui al secondo comma, nonchè per l'assistenza didattica, individuale e per gruppi, che possa essere svolta durante l'anno scolastico.

(È approvato).

Il relatore Zaccari ha presentato, insieme col senatore Spigaroli, un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 1, il seguente articolo aggiuntivo:

« Senza distinzione di scuola di provenienza, e con riguardo a qualsiasi tipo di esame, compresi quelli di licenza della scuola media, di maturità e di abilitazione, i candidati che, per grave impedimento fisico da accertare con visita fiscale, o per grave motivo di famiglia riconosciuto dalla commissione esaminatrice, non abbiano potuto cominciare, o portare a termine le prove scritte

48a SEDUTA (25 marzo 1971)

o grafiche, o sostenere le prove orali nella sessione unica, sono ammessi a sostenere le prove stesse, in una speciale sessione, da tenersi immediatamente prima dell'apertura dell'anno scolastico.

A detta sessione sono ammessi anche gli studenti lavoratori che abbiano compiuto il 18º anno di età e che non abbiano potuto sostenere in tutto o in parte le prove di esame nella sessione unica. Limitatamente all'anno scolastico 1970-71 la disposizione di cui al presente comma si applica anche ai candidati privatisti ».

Sullo stesso argomento, è stato presentato dai senatori Codignola e Bloise un emendamento tendente ad inserire il seguente articolo aggiuntivo:

« Limitatamente all'anno scolastico 1970-1971 gli studenti delle scuole private e di quelle serali per lavoratori possono fruire di due essioni di esame, estiva ed autunnale.

A decorrere dall'anno scolastico 1971-72 possono usufruire anche della sessione autunnale solamente gli studenti lavoratori di oltre diciotto anni.

Possono comunque fruire di tale sessione, in via transitoria, coloro che per comprovati motivi di salute o per altri motivi di documentata impossibilità non abbiano potuto sostenere gli esami della normale sessione estiva ».

CINCIARI RODANO. Le disposizioni che si propongono con gli emendamenti in esame, comprendono quegli studenti i quali, nel corso di quest'anno, essendo stati sospesi dalle lezioni non verranno ammessi alla sessione estiva per le note agitazioni studentesche? Se tali studenti fossero esclusi da esami autunnali, la sanzione loro inflitta acquisterebbe una portata molto più grave. Non sono moltissimi casi, ma, abolendo la sessione autunnale noi, di fatto, li costringeremmo a perdere l'anno.

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. La questione venne sollevata anche alla Camera e, a quanto mi pare di ricordare, si convenne che l'abolizione della

sessione autunnale trascinava con sè l'abolizione di quelle norme che sono con essa coordinate: quegli studenti dovranno essere ammessi agli esami di giugno.

CINCIARI RODANO. Fino ad oggi si sa che non possono essere ammessi a giugno; possiamo rovesciare la situazione due mesi prima degli esami?

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Si potrebbe modificare opportunamente l'emendamento del senatore Codignola, precisando, limitatamente all'anno scolastico 1970-71, potranno fruire della sessione speciale, in via transitoria, anche gli studenti che sono stati rimandati in seguito all'applicazione di provvedimenti disciplinari, oltre che gli studenti che, per motivi comprovati di salute o altri motivi di documentata impossibilità, non abbiano potuto sostenere gil esami nella normale sessione estiva.

R O M A N O . Noi siamo tutti d'accordo sulla sostanza; però, bisogna intendersi sul testo; nell'emendamento del relatore, ad esempio, si parla insieme di licenza di scuola media, di maturità e di « abilitazione »: ora, gli esami di abilitazione sono stati aboliti e la dizione dovrebbe essere corretta.

Sulla proposta della collega Cinciari Rodano avrei inoltre da osservare che quando si è discussa la legge di conversione del decreto-legge sugli esami di maturità, noi abbiamo sollevato il problema, qui al Senato, perchè la questione non era stata esaminata dalla Camera dei deputati; e il ministro Ferrari Aggradi s'impegnò a emanare una circolare per risolvere il problema.

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Io ho chiesto il parere del Consiglio di Stato circa un provvedimento che modifichi tale norma disciplinare, ma non possiamo fare una cosa estemporanea. L'unico problema è quello di non danneggiare coloro per i quali io ritenevo che implicitamente fosse stato risolto il problema con il rinvio alla sessione autunnale.

48a SEDUTA (25 marzo 1971)

- R O M A N O . Se però rimane in vigore la norma che consente il rinvio a ottobre degli alunni che si trovano in determinate condizioni per motivi disciplinari, l'anno venturo ci troveremo nelle stesse condizioni.
- M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Ho già detto che attendo il parere del Consiglio di Stato su questo problema.
- R O M A N O . Non vorremmo trovarci, l'anno prossimo, di fronte alla stessa questione.
- CINCIARI RODANO. L'anno prossimo ci sarà una sessione sola e quindi questa sanzione non potrà essere irrogata.
- M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Per tranquillità una norma da applicarsi al solo anno scolastico in corso potrebbe essere accolta.

Adottiamo quindi come testo quello proposto dai senatori Codignola e Bloise — del resto di contenuto uguale a quello dei senatori Zaccari e Spigaroli. Dovrebbe essere poi inserito, dopo il primo comma, un comma aggiuntivo del seguente tenore:

- « Alla sessione autunnale predetta sono ammessi coloro che siano stati esclusi dalla prima sessione di esame per motivi disciplinari ».
- D I N A R O . Piuttosto che in questa forma, ritengo più opportuna la seguente: « coloro che, a norma delle vigenti disposizioni, siano stati esclusi dalla prima sessione di esame ».
- M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. D'accordo.
- Z A C C A R I , relatore. Accetto anch'io tale dizione e non insisto quindi sull'emendamento (di analogo contenuto) da me presentato insieme al senatore Spigaroli.
- C O D I G N O L A . Aderisco anch'io all'emendamento.

Sarà necessaria poi qualche correzione formale anche nei due commi finali dell'emendamento da me presentato. Propongo il seguente testo, per il penultimo comma: « A decorrere dall'anno scolastico 1971-72, usufruiranno di una sessione autunnale esclusivamente gli studenti lavoratori che abbiano superato il diciottesimo anno di età ». Nell'ultimo comma propongo di sopprimere le parole: « in via transitoria », e inserirei le parole: « in tutto o in parte », dopo le altre: « non abbiano potuto sostenere ».

- PRESIDENTE. L'ultimo comma, senatore Codignola, con qualche ulteriore ritocco potrebbe essere così redatto:
- « Possono comunque fruire di tale sessione coloro che, per comprovati motivi di salute o altri motivi di documentato impedimento, non abbiano potuto sostenere, in tutto o in parte, le prove di esame nella ordinaria sessione unica ».

Anche nel primo comma, anzichè: « possono fruire », sembra preferibile: « fruiscono »; e invece di « gli studenti delle scuole private e di quelle serali », suggerirei: « gli studenti delle scuole private e quelli delle scuole serali ».

### CODIGNOLA. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Codignola nel testo concordato di cui do lettura:

### Art. 1-bis.

Limitatamente all'anno scolastico 1970-1971, gli studenti delle scuole private e quelli delle scuole serali per lavoratori fruiscono di due sessioni di esame, estiva ed autunnale.

Alla sessione autunnale predetta sono ammessi anche coloro che, a norma delle vigenti disposizioni, siano stati esclusi dalla prima sessione di esame.

A decorrere dall'anno scolastico 1971-72, usufruiranno di una sessione autunnale esclusivamente gli studenti lavoratori che abbiano superato il diciottesimo anno di età.

48<sup>a</sup> SEDUTA (25 marzo 1971)

Possono comunque fruire di tale sessione coloro che, per comprovati motivi di salute o altri motivi di documentato impedimento, non abbiano potuto sostenere, in tutto o in parte, le prove di esame nella ordinaria sessione unica.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2:

#### Art. 2.

Gli alunni di istituti o scuole di istruzione secondaria superiore che hanno fruito di borse di studio annuali all'estero, promosse dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dall'AFSAI Borse di studio internazionali, o da altri enti o associazioni culturali riconosciute dal Governo italiano, saranno riammessi alla scuola italiana su parere del consiglio di classe, il quale, dopo aver valutato il programma svolto dallo studente all'estero e previo eventuale esperimento su una o più materie, delibera sulla sua iscrizione alla classe successiva a quella per cui e già in possesso di promozione.

Z A C C A R I , relatore. Sull'articolo 2 avevo detto che il tema non si inseriva armonicamente in questa legge; ne avevo quindi suggerito lo stralcio. La norma parla solo di borsisti, mentre dovrebbero avere uguale possibilità anche i non borsisti, figli di italiani all'estero che ritornano in Italia e che vogliano reinserirsi nella scuola italiana.

D E Z A N . In sè l'osservazione del relatore è fondata. Tuttavia i borsisti si trovano in una situazione particolare. Sono, in genere, studenti meritevoli che frequentano corsi all'estero. Abolendo gli esami di riparazione, se non introducessimo la norma prevista dal disegno di legge all'articolo 2 questi studenti penderebbero l'anno scolastico. La norma invece intende prendere atto del diritto acquisito dal borsista. Nonostante la collocazione, forse discutibile, in questo

provvedimento, suggerirei quindi di non modificare il testo approvato dalla Camera.

FARNETI. Il problema del riconoscimento degli studi all'estero è molto vasto e andrebbe affrontato con un provvedimento a parte. Alla Commissione esteri è (o è stato) in discussione recentemente un provvedimento per i figli degli emigrati, in particolare in Svizzera e in Francia, che dovrebbero essere ammessi alla scuola italiana dopo aver frequentato le scuole in quei Paesi.

Ad ogni modo si tratta di materia che sembra a me di competenza più della nostra Commissione che della Commissione esteri.

P A P A . Sono d'accordo con la collega Farneti.

Il problema sollevato dall'articolo 2 del disegno di legge, non vedo perchè non debba essere affrontato anche con il riconoscimento di uguali diritti per i figli degli emigrati che vogliano frequentare poi la scuola italiana.

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Non saprei valutare ora in quali termini si dovrebbe pensare all'allargamento di questo provvedimento, perchè vi sono intese di livello internazionale nelle quali rischiamo di incidere anche indebolendo eventuali linee politiche che si stanno seguendo. Suggerirei quindi di lasciare l'articolo così come è formulato, il che ci consente intanto di risolvere il problema dei borsisti AFSAI. La questione sarà comunque approfondita dal Governo.

D I N A R O . L'articolo 2 non fa che estendere sostanzialmente una norma già esistente per tutti gli studenti provenienti da scuole estere, vigente (se non erro) dal 1925: tale norma prevede appunto che il titolo di studio conseguito all'estero da studenti stranieri possa essere valutato da istituti italiani. Questo articolo 2 dispone l'estensione ai borsisti AFSAI di tale disposto.

Z A C C A R I , relatore. Non insisto nella mia proposta.

48a Seduta (25 marzo 1971)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

#### Art. 3.

La scuola dell'obbligo è ripartita in tre cicli didattici: due di istruzione elementare costituiti, rispettivamente, dalla 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe e dalla 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> elementare, e uno di istruzione secondaria, costituito dalle tre classi di scuola media.

Nella scuola elementare sono istituiti, in ogni plesso, il consiglio degli insegnanti di primo ciclo e il consiglio degli insegnanti di secondo ciclo, presieduti dal direttore didattico competente o da un maestro da lui delegato, per consentire agli insegnanti del medesimo ciclo lo scambio delle reciproche esperienze, per deliberare il coordinamento dell'attività didattica ed educativa e per quanto altro occorra in applicazione della presente legge.

I provveditori agli studi possono consentire due distinti consigli di ciclo per ogni plesso laddove gli insegnanti siano troppo numerosi o assegnare gli insegnanti di plessi isolati o troppo piccoli a un altro consiglio di ciclo.

Nell'ambito di ciascun ciclo, l'esclusione dalla frequenza della classe successiva può essere deliberata soltanto in casi particolari dall'insegnante di classe, sentito il consiglio di ciclo, nella scuola elementare o, nella scuola media, dal consiglio di classe. L'insegnante, per la scuola elementare, il consiglio di classe per la scuola media, redigono motivata relazione scritta e propongono le soluzioni più idonee, in rapporto all'individualità del caso, per il recupero dell'alunno, dandone comunicazione alla famiglia.

L'unità di ogni ciclo è assicurata anche conservando agli alunni per le varie discipline il medesimo insegnante fino al termine del ciclo stesso, salvi i mutamenti di posizioni di stato per trasferimento o per altra causa prevista dalla legge.

I diplomi delle cessate scuole di avviamento e dell'ottava classe post-elementare sono parificati a tutti gli effetti ai diplomi di licenza della scuola media.

GERMANÒ. Per quanto riguarda la scuola media, il mio Gruppo è contrario alla impostazione per cicli, perchè porta avanti un processo di elementarizzazione della scuola media stessa, cioè abbassa il livello di insegnamento e il rendimento degli studi. Certo, sul piano teorico l'istituzione dei cicli può andare, ma non sul piano pratico. Per le classi popolari, a nostro avviso, si tratta non tanto di abbassare il livello dell'insegnamento, del rendimento degli studi, quanto di elevare tutti gli alunni contemporaneamente a seconda delle loro effettive capacità. Quindi, l'idea di fare della scuola media un terzo ciclo — idea che si ispira sostanzialmente al concetto dell'antiselezione — non farà altro che peggiorare la qualità dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado. Per questi motivi, dichiariamo di essere contrari.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che il senatore Dinaro ha presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 3 con il seguente:

« La scuola dell'obbligo è ripartita in tre cicli didattici: i primi due comprendono, rispettivamente, le classi prima e seconda, e le classi terza, quarta e quinta dell'istruzione primaria; il terzo, le tre classi della scuola media ».

D I N A R O . Nel testo si parla di un ciclo di istruzione secondaria costituito dalle tre classi di scuola media. A mio avviso è necessario precisare che si tratta di scuola secondaria di primo grado, perchè è scuola dell'obbligo.

Non condivido poi l'impostazione data dal senatore Germanò in quanto sia pedagoghi sia uomini di scuola hanno già dato per acquisito che il periodo di sviluppo psicofisico intellettivo dall'undicesimo al quattordicesimo anno di età costituisce una fascia ciclica. L'errore sta nell'aver chiamato scuola media quella che è l'ultima fascia della scuola dell'obbligo: è un errore di partenza. Comunque ...

48a SEDUTA (25 marzo 1971)

MISASI, ministro della pubblica istruzione. Mi permetta di interromperla, senatore Dinaro, ma qui non possiamo affrontare, quasi occasionalmente, un problema molto agitato qual è quello sindacale dei maestri elementari!

DINARO. Non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti il primo comma dell'articolo 3.

(È approvato).

Informo che il senatore Dinaro ha presentato un emendamento tendente a sopprimere i commi secondo, terzo, quanto e quinto; e, in via subordinata, un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo periodo del secondo comma, a cominciare dalle parole: « per deliberare il coordinamento ».

DINARO. Ho presentato un emendamento soppressivo dei commi dal secondo all quinto dell'articolo 3 in quanto sono contrario alla istituzione dei « consigli di ciclo », per i motivi che ho ampiamente esposto nella seduta di ieri sera, e per l'abnormità della disposizione: non è possibile che una maestra di prima elementare per decidere il non passaggio alla seconda classe elementare di un suo alunno debba prima sentire il parere delle colleghe di tutte le classi di prima e seconda elementare, che non conoscono questo alunno e che quindi nessun contributo concreto potrebbero dare.

La richiesta di soppressione del quinto comma deriva dalla contraddizione che io rilevo nella sua formulazione. Cioè, mentre trovo giusta la prima parte, dove si dice: « L'unità di ogni ciclo è assicurata anche conservando agli alunni per le varie discipline il medesimo insegnante fino al termine del ciclo stesso ... », ritengo che non abbia senso la seconda parte dello stesso comma dove si dice: « salvi i mutamenti di posizione di stato per trasferimento o per altra causa prevista dalla legge ». Quindi, o si sopprime la seconda parte, oppure l'intero comma, lasciando praticamente le cose co-

me stanno. Infatti che cosa si verifica? Se chiedo il trasferimento, vado via dalla scuola; se non chiedo il trasferimento, con una ordinanza il Ministro può disciplinare ...

M I S A S I, ministro della pubblica istruzione. Non è questo il problema! Il problema dei trasferimenti, purtroppo, non possiamo toccarlo in questo momento. Il problema è del mantenimento del ciclo!

D I N A R O . Che è vanificato dai trasferimenti.

MISASI, ministro della pubblica istruzione. La materia delicata dei trasferimenti — ripeto — non possiamo trattarla in questo momento. Si può ugualmente ricordare, onorevole Dinaro, che però la scuola media oggi prevede una organizzazione per cui nei primi due anni vi è un insegnante di classe, mentre nel terzo anno ve ne sono due, cioè, per meglio dire, non vi è più un vero e proprio insegnante di classe. Questo è ciò che si intende modificare: insomma, si vuole garantire, salvo l'ipotesi generale dei trasferimenti, che il professore di italiano resti il professore di italiano sia nella prima che nella seconda e terza classe e non diventi solo professore di storia nella terza classe.

SPIGAROLI. Come prevede di strutturare tutto questo?

M I S A S I , ministro della pubblica istruistruzione. Se non erro, il senatore Codignola aveva proposto un emendamento in tal senso.

CODIGNOLA. È un emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo in esame.

MISASI, ministro della pubblica istruistruzione. Sarà meglio prima decidere in merito all'emendamento del senatore Dinaro.

D I N A R O . Come il Presidente ha annunciato, in via subordinata ho presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo periodo del secondo comma, precisamente le parole: « per deliberare il coordi-

48<sup>a</sup> Seduta (25 marzo 1971)

namento dell'attività didattica ed educativa e per quanto altro occorra in applicazione della presente legge ». Ritengo che, in fatto di primo e secondo ciclo della scuola elementare non vi sia proprio nulla da coordinare date le finalità degli insegnamenti della scuola elementare. I motivi li ho esposti ampiamente nella seduta di ieri pomeriggio e per ragioni di brevità non li ripeterò.

ZACCARI, relatore. Non comprendo le preoccupazioni del senatore Dinaro: lo scambio di reciproche esperienze porta solo al coordinamento dell'attività didattica. Ritengo che questa sia una azione che possa essere utile alla vita della scuola, per cui prego il senatore Dinaro di ritirare l'emendamento.

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Il Governo concorda col relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento tendente alla soppressione dei commi secondo, terzo, quarto e quinto, proposto dal senatore Dinaro.

(Non è approvato).

D I N A R O . Dichiaro di non insistere sull'emendamento subordinato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il secondo comma nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Il relatore propone alcuni emendamenti di forma al testo del terzo comma, che dovrebbe essere così modificato: « Laddove il numero degli insegnanti lo richieda, i provveditori agli studi possono consentire, nel medesimo plesso, l'istituzione di due distinti consigli per lo stesso ciclo didattico; essi possono inoltre assegnare gli insegnanti di plessi scolastici isolati o costituiti da un limitato numero di classi, al corrispondente consiglio di ciclo di altro plesso ».

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti il terzo comma nel testo anzidetto.

(È approvato).

Il relatore propone poi, al quarto comma, di inserire le parole: « di singoli alunni », dopo le altre: « l'esclusione ».

Non facendosi osservazioni, metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Il senatore Dinaro propone poi la soppressione delle parole: « sentito il consiglio di ciclo ».

Metto ai voti l'emendamento.

(Non è approvato).

Metto ai voti il comma nel testo emendato.

(È approvato).

I senatori Codignola e Bloise hanno proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo il quarto comma, il seguente comma aggiuntivo: « È soppresso l'esame per il passaggio dal primo al secondo ciclo della scuola elementare ».

B L O I S E . L'emendamento parte dalla considerazione che appare assurdo interrompere con un esame un fatto unitario come la scuola elementare. Possono esservi dei cicli dal punto di vista didattico, ma è inutile lasciare quell'unico esame fra il primo e il secondo ciclo.

D I N A R O . Rimane l'esame di quinta elementare.

ZACCARI, relatore. È una questione un po' delicata. Per il passaggio dal primo al secondo ciclo, effettivamente, non dovrebbe occorrere un esame; però bisogna anche considerare il caso degli alunni provenienti da scuole non statali. L'esame dovrebbe essere abolito anche per costoro?

BLOISE. Per i privatisti rimarrebbe.

S P I G A R O L I . Va chiarito esplicitamente.

FARNETI. Il problema dei privatisti rimane aperto.

48a Seduta (25 marzo 1971)

- M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. La divisione della scuola in cicli ha una sua logica, che prescrive di concludere il ciclo con l'esame. Questa è la verità: non vi sono solo gli scrutini anno per anno ma vi sono anche gli esami finali di valutazione, dal momento che esiste la divisione in cicli. Ora, per seguire tale logica, l'esame in questione andrebbe mantenuto; ma mi rendo conto del fatto che per i bambini di sette anni esistono considerazioni che rendono meno rilevante la rigorosa applicazione della stessa. Mi rimetto pertanto alla Commissione.
- DINARO. Sarei per il mantenimento della valutazione, per una ragione di fondo, che è poi quella cui ha accennato l'onorevole Ministro. Nel secondo ciclo della scuola elementare, cioè, si cominciano ad articolare le varie discipline, mentre nel primo ciclo l'insegnamento è globale.
- CODIGNOLA. I cicli si riferiscono agli insegnanti.
- D I N A R O. No, si riferiscono allo sviluppo psicofisico del bambino.
- P A P A . Comunque bisogna parlare di valutazione, non di esame, per accertare la idoneità al secondo ciclo.
- SPIGAROLI. Rimarrebbe dunque, in ogni caso, una valutazione di idoneità al passaggio al secondo ciclo.
- D I N A R O . In tal caso sono d'accordo anch'io, poichè non mi formalizzo sulla differenza tra esame e valutazione.
- P A P A . Se oggi articoliamo la scuola dell'obbligo in tre cicli, come il passaggio dal primo al secondo avviene secondo la proposta del collega Codignola attraverso una semplice valutazione così deve avvenire per il passaggio dal secondo al terzo, cioè dalla quinta elementare alla prima media.

Sarebbe opportuna, pertanto, anche la soppressione dell'esame per il passaggio dal secondo al terzo ciclo.

- S P I G A R O L I . La proposta del senatore Papa, pur avendo una sua giustificazione, dal punto di vista sostanziale, trova però una difficoltà nel fatto che per il passaggio dal secondo al terzo ciclo è previsto il rilascio di una licenza che ha una sua validità autonoma.
- FARNETI. La licenza elementare aveva valore quando non esisteva la scuola dell'obbligo.
- S P I G A R O L I . Comunque l'esame di quinta elementare potrà essere abolito solo quando avremo raggiunto la situazione ottimale; ma, per il momento, non sarebbe opportuna una decisione del genere.
- FARNETI. Io posso ammettere l'esame di quinta elementare per i privatisti che necessitano di un diploma. Ma per i ragazzi che frequentano regolarmente la scuola tale licenza, ripeto, non ha valore perchè il compimento dell'obbligo si ha al terzo anno della scuola media.
- S P I G A R O L I . Le rispondo che purtroppo noi assistiamo oggi, e assisteremo ancora per diversi anni finchè non avremo realizzato compiutamente il diritto allo studio, ad un tasso di mortalità scolastica tale per cui abbiamo molti ragazzi che non riescono a conseguire la licenza media. Dobbiamo, perciò, prendere atto della circostanza che, per questi ragazzi, l'unica licenza che può valere ai fini professionali è quella elementare.
- PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

Avverto che il senatore Codignola ha ritoccato la stesura del suo emendamento nei seguenti termini: « Nella scuola elementare l'esame per l'ammissione al secondo ciclo è soppresso; il passaggio dalla seconda alla terza classe ha luogo con un unico scrutinio finale ».

48<sup>a</sup> SEDUTA (25 marzo 1971)

ZACCARI, relatore. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Codignola.

(È approvato).

È stato poi presentato dal senatore Spigaroli un emendamento, tendente ad inserire nel quarto comma le seguenti parole: « Per l'ammissione alla classe successiva non è necessario il voto di sufficienza in tutte le materie ».

S P I G A R O L I . Ho già illustrato que sto emendamento, dicendo che non è opportuno, a mio avviso, mantenere il sistema in base al quale la sufficienza in tutte le materie è condizione necessaria per stabilire che il ragazzo abbia realizzato complessivamente quel profitto che lo rende meritevole di passare alla classe superiore.

C O D I G N O L A . Allora aboliamo il voto!

S P I G A R O L I . L'importante è che l'insegnante della classe successiva sappia con esattezza qual è stato il profitto realizzato dallo studente. Non si tratta di una sottigliezza, ma di una soluzione che è stata proposta da diversi pedagogisti. Comunque, se vi sono delle perplessità, non insisto.

PRESIDENTE. Vorrei fare una considerazione a proposito dei conservatori di musica, presso cui, come è noto, funziona una scuola media tutta particolare. Se durante la frequenza di tali scuole medie si accerta che un ragazzo non ha attitudine alla musica, è bene consentirgli di allontanarsi da tali scuole e di inserirsi in un altra scuola media, senza perdere un anno per insufficienze attinenti alla materie ordinarie.

A questo riguardo, io proporrei di inserire il seguente emendamento: « Nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica, l'alunno può essere escluso dalla frequenza della classe successiva nella medesima scuola media per inidoneità nelle materie musicali, accertata e motivata dal consiglio di classe. L'alunno stesso è, in tal caso, ammesso a frequentare la menzionata classe in una scuola media ordinaria ».

CINCIARI RODANO. La stessa soluzione vale allora per gli istituti d'arte!

PRESIDENTE. Negli istituti d'arte la situazione è diversa: non si verificano mai quelle idiosincrasie che il ragazzo può rivelare invece nei riguardi della musica.

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. L'importante è che il ragazzo frequenti un'altra scuola media. Io sono favorevole all'emendamento proposto dal signor Presidente.

Z A C C A R I, relatore. Anch'io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento da me proposto.

(È approvato).

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Poichè sono costretto ad allontanarmi per impegni improrogabili, pregherei la Commissione di continuare la discussione su tutti i punti, rinviando però la conclusione alla seduta di domani, alla quale non mancherò d'intervenire.

ROMANO. Però c'è il fatto che sugli altri articoli potrebbero sorgere delle difficoltà

M I S A S I , ministro della pubblica istruzione. Desidero ribadire che questa mattina si è concordata l'abolizione del terzo comma dell'articolo 4, salvo l'ultimo capoverso, e per quanto riguarda gli esami di maturità si è concordato di non ripristinare la presenza del rappresentante delle categorie professionali, ma di insistere sulle materie qualificanti.

Nel rimettermi comunque a quello che la Commissione deciderà, in merito ai suoi

48a SEDUTA (25 marzo 1971)

lavori, esprimo l'avvisc che dovrebbe essere rinviato alla seduta di domani solo il problema dell'esame di maturità.

- ROMANO. Stamattina abbiamo partecipato ai lavori del comitato ristretto per l'esame degli mendamenti: abbiamo tentato di raggiungere un'intesa, e mentre ci siamo trovati consenzienti su alcune proposte, su altre l'accordo, da parte nostra, non c'è stato. Evidentemente non ci potrà essere precluso il diritto di presentare emendamenti.
- PRESIDENTE. La Commissione comunque non ha difficoltà ad acconsentire alle sue richieste, onorevole Ministro. Concludiamo intanto l'esame dell'articolo 3.
- ZACCARI, relatore. Nel quinto comma dove si parla di « unità di ogni ciclo », suggerirei di precisare che si tratta della unità « didattica ».
- PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, metto ai voti l'emendamento del relatore, tendente ad inserire, nel quinto comma, dopo le parole: «L'unità », la seguente altra: « didattica ».

(È approvato).

È stato presentato poi un altro emendamento: i senatori Codignola e Bloise propongono di sopprimere nell'ultimo capoverso, il riferimento all'ottava classe postelementare.

- C O D I G N O L A . I motivo è il seguente: qui si vorrebbe equiparare, a tutti gli effetti, l'ottava classe alla licenza della scuola media, quando non mi pare che la ottava classe abbia nulla a che vedere con una terza media.
- D I N A R O . Ci sono cittadini italiani che hanno frequentato la sesta, la settima e l'ottava classe « post-elementare » perchè nelle loro sedi non c'erano scuole secondarie di alcun tipo.
- PRESIDENTE. Se c'è qualcuno che ha fatto questa ottava classe ha diritto di avvalersi di questo titolo?

C O D I G N O L A . Non erano classi, vi era semplicemente la possibilità di restare a scuola.

Z A C C A R I , relatore. Io vorrei fare una proposta. In effetti, il riferimento a questa ottava classe post-elementare mi ha turbato, perchè mentre comprendo che siano considerati i diplomi delle cessate scuole di avviamento, comprendo assai meno l'utilità della inclusione di un riferimento alla cosiddetta ottava classe.

Se mai sarebbe opportuno pensare ai diplomi rilasciati dai CRACIS, che hanno una loro validità. Difatti c'è stata una sentenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in cui si è precisato che i diplomi dei CRACIS possano essere validi quanto i diplomi della scuola media.

Si dice: « Sono parificati a tutti gli effetti »; io proporrei: « I diplomi delle cessate scuole di avviamento e i diplomi rilasciati dal CRACIS sono parificati, a tutti gli effetti, ai diplomi di licenza media ».

- L A R O S A . Io ritengo invece che l'ultimo comma contenga una disposizione del tutto superflua: propongo pertanto la sua soppressione.
- Z A C C A R I , relatore. Sono d'accordo con la proposta del senatore La Rosa: la parificazione dell'ottava classe post-elementare al diploma di licenza della scuola media non avrebbe alcuna applicazione pratica.
- PRESIDENTE. Il Governo è d'accordo?
- ROSATI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sono d'accordo.
- PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti la proposta di soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 3.

(È approvata).

48a Seduta (25 marzo 1971)

Do lettura di un emendamento, dei senatori Codignola e Bloise, al quinto comma dell'articolo 3. Tende ad inserire alla fine le seguenti parole: « È pertanto ripristinato l'insegnante di classe nella scuola media: per la completazione oraria, l'insegnante è tenuto a prestare servizio in attività scolastiche integrative, secondo le norme fissate dalla ricordata ordinanza ministeriale ».

C O D I G N O L A. Il penultimo comma dell'articolo 3 afferma un principio che bisogna chiarire. Se vogliamo ripristinare l'unità dell'insegnamento nella scuola media, questo va detto a tutte lettere. Il ripristino dell'unità d'insegnamento per l'intero ciclo della scuola media comporta un problema di orario, perchè certi insegnanti non raggiungeranno le diciotto ore settimanali; propongo allora che in questi casi l'orario dell'insegnante venga completato con attività integrative.

Il ripristino dell'unità di insegnamento pare a me di prevalente interesse; sarebbe un principio di carattere generale, ma in realtà è del tutto disatteso, quando in terza media cambia il criterio di distribuzione delle materie fra gli insegnanti.

S P I G A R O L I . Finchè si tratta di chiarire che la norma riguarda anche gli insegnanti della scuola media, siamo d'accordo, ma entrare anche in particolari di tecnica amministrativa per stabilire come realizzare questo principio, mi sembra pericoloso perchè potremmo compromettere soluzioni tecniche diverse, eventualmente più rispondenti. Esiste poi un problema finanziario.

Inoltre, per dare il via all'organizzazione di attività integrative è necessaria l'assunzione di un numero maggiore di personale, e una norma di questo tipo comporta un onere finanziario.

ROMANO. Si potrebbe dire che l'insegnante delle materie letterarie dovrà essere lo stesso per l'intero ciclo della scuola media.

Il penultimo comma dell'articolo 3 prevede che «L'unità di ogni ciclo è assicu-

rata anche conservando agli alunni per le varie discipline il medesimo insegnante fino al termine del ciclo stesso... ». Si tratta di esplicitare questo concetto per la scuola media, perchè nella scuola media, purtroppo, noi abbiamo uno sdoppiamento dell'insegnamento letterario.

ROSATI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Mi sembra che il primo comma dell'articolo 3, nel quale è detto che la scuola dell'obbligo è ripartita in tre cicli didattici, precisi esplicitamente che uno dei cicli è costituito dalle tre classi della scuola media. E quando si afferma l'unità per ogni ciclo, la si afferma anche per il ciclo della media. Nel penultimo comma dell'articolo 3 si dice infatti che l'unità di ogni ciclo (e quindi anche del ciclo della media) è assicurata anche conservando agli alunni per le varie discipline il medesimo insegnante fino al termine del ciclo stesso. Si tratta quindi di dare una interpretazione a questa dizione, ma non mi pare opportuno apportare delle correzioni.

R O M A N O . Le varie discipline non potrebbero essere l'italiano da una parte e la storia e la geografia dall'altra? Certo, per questa dizione, anche ad evitare che, qualora il Ministero adotti certe decisioni, si trovi in difficoltà con la Corte dei conti, occorre dare una determinata interpretazione.

C O D I G N O L A . È dal 1962 che sitamo discutendo intorno a questo « pasticcio ». Poichè siamo convinti della bontà del principio, in questa occasione facciamo almeno questo!

R O M A N O . Se si è d'accordo che la formulazione del penultimo comma comprende anche l'attuazione del principio sostenuto dal senatore Codignola, non vi dovrebbero essere preoccupazioni di copertura. Se poi non si è d'accordo e si vuole nascondere il dissenso reale dietro una dizione generica, allora è evidente che il rifiuto dell'emendamento Codignola solleva una questione di merito.

48a SEDUTA (25 marzo 1971)

- C O D I G N O L A . Se quella formulazione è comprensiva dell'indirizzo che sostengo, io direi addirittura che la si potrebbe anche sopprimere, adottando soltanto la mia. Il ciclo è unitario dappertutto; questa unitarietà manca soltanto nella scuola media.
- L I M O N I . Ma allora chiariamo questo punto perchè credo che stiamo discutendo su una cosa sulla quale invece siamo tutti d'accordo.
- PRESIDENTE. Non è che non siamo d'accordo su questa unitarietà; è che bisogna esaminare che cosa significa, che cosa implica, quali responsabilità ci sono. Questo è il punto.
- L I M O N I . Sul piano pratico questi problemi li deve risolvere chi ha compiti amministrativi. Noi asseriamo che gli insegnanti di discipline letterarie nella scuola media deve essere lo stesso in prima, in seconda e in terzo. Troviamo, quindi, la formula migliore per esprimere questo concetto.
- C O D I G N O L A . Sono disposto ad accettare un'altra formulazione, purchè esprima lo stesso concetto.
- PRESIDENTE. Se c'è un dubbio per l'aspetto finanziario, peraltro, sarà doveroso sollecitare il parere della 5<sup>a</sup> Commissione.
- C I N C I A R I R O D A N O. Onorevole Presidente, ritengo che questo parere sia già stato dato alla Camera dei deputati. La questione sarà stata risolta in quella sede.
- PRESIDENTE. È nostro preciso dovere attenerci al Regolamento. Non sollevo obiezioni se mi si danno assicurazioni che non sorgono questioni di carattere finanziario.
- L I M O N I . Non vi sono implicanze di natura finanziaria.
- CODIGNOLA. La questione riguarda il residuo di insegnamento di latino nel-

- la terza media; se l'affideremo ad un unico insegnante, non si dovrà sostenere alcuna spesa perchè le ore che attualmente sono destinate al latino da parte degli insegnanti di terza saranno destinate invece alla geografia o alla storia e quell'altro, viceversa, insegnerà il latino in due classi. Potete essere tranquilli che non si spende una lira di più. Invece di chiamarlo insegnante di classe, chiamiamolo insegnante unico di materie letterarie, secondo quanto mi è stato suggerito, perchè chiamandolo insegnante di classe creiamo una gerarchia rispetto agli altri.
- ZACCARI, relatore. Allora la dizione dovrebbe essere la seguente: «È pertanto ripristinato l'insegnante unico di materie letterarie dalla prima alla terza classe».
- ROMANO. Sarebbe meglio dire: «È pertanto ripristinato l'insegnante unico di materie letterarie nelle singole classi della scuola media ».
- CODIGNOLA. È una dizione su cui posso consentire.
- CINCIARI RODANO. Bisogna precisare che questo insegnante è unico per tutto il ciclo.
- R O M A N O . Aggiungiamo la precisazione: «...per ogni classe dell'intero ciclo ».
- S P I G A R O L I . La norma dovrebbe stabilire che « è pertanto ripristinato l'insegnante unico di materie letterarie per l'intero ciclo della scuola secondaria di primo grado ». Penso infatti che dovremmo prevedere qualcosa per l'insegnamento di materie letterarie, poichè è chiaro che col numero di ore che abbiamo attualmente per ogni classe, compreso il latino, non ci si rientra. Penso però che non sia facile: vorrei anzi sapere se potremmo prevedere, a latere dell'insegnante di materie letterarie, uno per il latino.
- D E Z A N . Sono consenziente con la proposta ora formulata dal senatore Spiga-

48a Seduta (25 marzo 1971)

roli: mi sembra che venga incontro all'esigenza prospettata dal senatore Codignola, e su cui conveniamo anche noi.

C O D I G N O L A. La proposta del senatore Spigaroli comporta un aumento della spesa.

S P I G A R O L I . Parlo del latino ma potrei parlare di qualsiasi altra materia, il cui insegnante dovrebbe essere affiancato da quello di latino.

C O D I G N O L A . Questo deve essere regolato all'interno dell'insegnamento.

Ad ogni modo non possiamo ricorrere a soluzioni di compromesso che non ci soddisfano in alcun modo.

R O M A N O . Credo che l'emendamento aggiuntivo dovrebbe essere formulato nei seguenti termini: « L'insegnamento dell'italiano, della storia, dell'educazione civica e della geografia deve essere impartito dallo stesso insegnante nella singola classe per la durata dell'intero ciclo della scuola media ».

R O S A T I , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo si riserva di pronunciarsi, dovendo meglio determinare le conseguenze dell'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè il Governo non può pronunciarsi subito sulla formulazione proposta dal senatore Romano, proporrei di accantonare l'esame degli emendamenti in discussione.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

La votazione dell'articolo 3 è pertanto rinviata.

Il senatore Dinaro ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

# Art. 3-bis.

A decorrere dall'anno scolastico 1971-72, i corsi di studio dell'istituto magistrale, del liceo artistico e della scuola magistrale hanno durata quinquennale. A conclusione del corso di studi della scuola magistrale, per l'accesso alla quale è richiesta la licenza media, si sostiene un esame di maturità che ha valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna.

Ai corsi integrativi istituiti con la legge 11 dicembre 1969, n. 910, si sostituiscono le classi terminali dell'istituto magistrale e del liceo artistico, alle quali possono essere iscritti, a domanda, anche coloro che siano forniti del diploma finale previsto dal precedente ordinamento.

Gli istituti magistrali e le scuole magistrali hanno uguali programmi d'insegnamento; il quarto ed il quinto anno di corso sono particolarmente destinati ad idonea preparazione specifica per l'insegnamento al quale danno titolo i rispettivi diplomi.

D I N A R O . L'articolo 3-bis ripropone nella sostanza l'articolo 4 del testo governativo (esattamente i commi primo, terzo e quinto di detto articolo).

Nella riunione di stamane è stata avvertita l'esigenza di elevare a cinque il numero degli anni d'insegnamento degli istituti magistrali e delle scuole magistrali, ma si è ritenuto opportuno di non affrontare l'argomento in questa sede e di farne oggetto di un autonomo disegno di legge, da concordare tra i partiti della maggioranza.

Ora, ho l'impressione che, al di là dell'intenzione di coloro che sottoscriveranno tale disegno di legge, ci possa essere il pericolo di un insabbiamento, ed è per questo motivo che ritengo di dover sostenere l'articolo 3-bis da me proposto.

S P I G A R O L I . Allo scopo di fare approvare rapidamente il presente disegno di legge e renderlo operante ai fini che esso si propone, soprattutto in relazione alla soppressione degli esami della sessione autunnale e agli esami di maturità, si è ravvisata l'opportunità di non ripristinare l'articolo 4 del testo governativo, che, com'è noto, è stato soppresso dalla Camera dei deputati. Tra i Gruppi della maggioranza, però, è stato preso l'impegno di presentare un provvedimento che contestualmente ripristini il te-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

48a Seduta (25 marzo 1971)

sto dell'articolo 4 e che quindi contempli le norme in esso contenute.

Questo impegno sarà, ritengo, senz'altro assolto e in virtù di esso pensiamo di poter realizzare l'obiettivo che ci si riprometteva di raggiungere con il testo originario del provvedimento in esame.

C O D I G N O L A . Confermo che stamane abbiamo raggiunto un accordo nel senso di presentare un provvedimento firmato dai senatori appartenenti alla maggioranza; il testo di tale disegno di legge, formulato in linea di massima, prevede appunto un nuovo assetto degli istituti magistrali.

Debbo dichiarare, peraltro, in modo formale, che noi subordiniamo la nostra adesione finale sul provvedimento in esame alla condizione che sia presentato contestualmente il provvedimento destinato a riprendere il problema dell'articolo 4 del testo del Governo.

SPIGAROLI. Mi si consenta di dire che quando stamane ci siamo riuniti c'erano delle prospettive di soluzione diverse e pertanto sono state fatte delle proposte che avevano un valore se e in quanto si fosse potuto includere nel presente provvedimento la normativa relativa all'istituto magistrale. È chiaro che, dovendosi elaborare un disegno di legge a parte, le prospettive in ordine alla sostanza del provvedimento stesso sono diverse da quelle sulle quali può modellarsi una semplice norma inserita nel disegno di legge in esame: quello che potrebbe essere valido, nell'ambito del testo ora in discussione, al fine di ottenere una convergenza di tutte le forze politiche, può esserlo meno nel contesto di un disegno di legge autonomo.

Dico questo perchè il senatore Codignola è entrato nel merito della questione; io ritengo, comunque, che il disegno di legge che presenteremo rifletterà la sostanza dell'articolo 4.

C O D I G N O L A . L'impegno assunto stamane era senza condizioni. Non abbiamo sottoscritto nessun documento; c'è una proposta da parte nostra, che evidentemente è discutibile.

Ripeto, comunque, che noi non potremmo votare oggi un disegno in esame che presenti carenze gravissime; siamo disposti a votarlo in Aula per un senso di correttezza verso i colleghi della maggioranza, ma alla condizione che abbiamo posto pubblicamente e in modo preciso.

Non abbiamo chiesto alcun documento e dobbiamo concordare le questioni marginali. Ma la sostanza è chiara, poichè è già compresa nell'articolo 4. Ci dispiace di dover essere molto precisi a questo riguardo; ma purtroppo abbiamo dovuto constatare che anche l'accordo preso per quanto riguarda l'atricolo 1 non è stato osservato e che a distanza di poche ore le decisioni sono state rovesciate: cosa che ci ha molto turbato. Non intendiamo subire altre situazioni del genere.

D E Z A N . Per esigenza di chiarezza desidero rivolgere al senatore Codignola una domanda, e cioè: avrebbe egli votato l'articolo 4 nel testo integrale, così com'è previsto nel disegno di legge governativo?

C O D I G N O L A . Alla Camera dei deputati lo avremmo votato; al Senato non possiamo accoglierlo, perchè ci rendiamo conto che ritarderebbe l'*iter* del disegno di legge.

D E Z A N . Questa è anche la mia convinzione. Però io chiedo questo: se non ci fosse stato tale ostacolo, il collega Codignola avrebbe votato l'articolo 4 così come è stato formulato nel disegno di legge governativo? O avrebbe chiesto che venisse modificato? Sempre per esigenza di chiarezza, chiedo ancora: se l'articolo 4 viene trasferito in un provvedimento ad hoc, vi sono opposizioni? Si tende ad allargare il discorso e pertanto a complicare forse le possibilità di riuscita oppure no?

C O D I G N O L A . Il discorso è quello dell'articolo 4 e bisogna trarne le conclusioni.

D E Z A N . Non so cosa significhi trarre le conclusioni. Le conclusioni sono implicite nell'articolo 4. Io ho il timore che, se il discorso sull'argomento verrà allargato, possa non riuscirsi a risolvere la questione in una settimana, per cui la pregiudiziale

48a SEDUTA (25 marzo 1971)

che è stata avanzata potrebbe veramente pregiudicare il voto finale sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. La pregiudiziale è in ordine alla presentazione del documento, non all'approvazione.

C O D I G N O L A . Nei nostri intendimenti, non ci sarebbe nulla da aggiungere alla sostanza dell'articolo 4, anche se avvertiamo l'esigenza di renderne più esplicita la normativa.

D E Z A N . Allora basta chiarire che è l'articolo 4, nella sua sostanza, che verrà ripresentato come un disegno di legge a sè. E al riguardo intendo aggiungere che anche per noi, in un certo senso, si tratta di una pregiudiziale, perchè anche per noi l'articolo 4 era determinante per l'approvazione del provvedimento. L'intesa raggiunta consenta invece di considerare suscettibile di approvazione il disegno di legge, anche nel suo testo attuale; pertanto la condizione posta dal Gruppo socialista sotto questo profilo è condivisa dal Gruppo democristiano. Logicamente poi valuteremo insieme le modalità della presentazione del nuovo disegno di legge.

DINARO. Onorevole Presidente, proprio le argomentazioni addotte e gli orientamenti emersi rafforzano in me i dubbi circa la possibilità che l'autonomo disegno di legge vada in porto. D'altra parte se l'onorevole Codignola condiziona il voto a favore del disegno di legge in discussione alla contestualità della presentazine dell'altro autonomo disegno di legge, ed io non vedo perchè. a questo punto, ci debba essere un autonomo disegno di legge e perchè, sia pure sotto altra forma, così come suggeriva questa mattina lo stesso senatore Codignola per non urtare la suscettibilità dell'altro ramo del Parlamento, questo aspetto non debba essere incluso in questo provvedimento.

Pertanto insisto nel mio articolo aggiuntivo 3-bis, sul quale mi permetto di chiedere la votazione.

PRESIDENTE. La vorrei pregare, senatore Dinaro, di desistere da questo at-

teggiamento. Lei sa quali siano l'impegno ed il desiderio di una parte e dell'altra, e sa pure che la sostanza del suo emendamento è condivisa.

D I N A R O. Intanto, come è andata a finire, ad esempio, la questione dell'articolo 1?

PRESIDENTE. La questione dell'articolo 1, senatore Dinaro, non è paragonabile, per importanza politica, con quest'altro punto.

D I N A R O . E proprio l'importanza politica del punto in esame che mi lascia in dubbio sul buon fine del provvedimento *ad hoc*. Insisto pertanto perchè si voti sul mio emendamento.

S P I G A R O L I . Nel ricordare l'impegno assunto circa la presentazione di un apposito disegno di legge sulla materia, a nome del Gruppo democristiano dichiaro che ci asterremo dal votare questo emendamento.

C O D I G N O L A . Anche i senatori socialisti si asterranno dal voto.

P A P A . A nome del Gruppo comunista dichiaro che voteremo contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 3-bis presentato dal senatore Dinaro, di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

## Art. 4.

Nell'ambito dei programmi vigenti e tenuti presenti gli obiettivi di istruzione e di formazione da raggiungere, all'inizio dei periodi si stabiliscono piani di lavoro per approfondire aspetti o parti del programma, procedere alle scelte, alle integrazioni ed agli aggiornamenti più idonei per la preparazione degli alunni e per adeguare, ove necessario, la distribuzione oraria degli in-

48a Seduta (25 marzo 1971)

segnamenti alle esigenze della sperimentazione.

I piani di lavoro, dei quali sono resi edotti i rappresentanti delle famiglie e, in forma adeguata all'età, gli alunni, sono stabiliti, per la scuola elementare, dal consiglio di ciclo di cui al precedente articolo 3 e, per la scuola secondaria, dal consiglio di classe.

Nelle scuole serali statali del terzo ciclo sono istituiti, su domanda di almeno otto studenti, corsi accelerati che consentano lo svolgimento in un anno di programmi biennali o dell'intero programma triennale. Nelle scuole secondarie superiori serali statali sono istituiti, su domanda di almeno otto studenti, corsi accelerati che consentano lo svolgimento in un anno di programmi biennali. I corsi serali degli istituti tecnici industriali statali sono quinquennali.

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, il collegio dei professori promuove e coordina l'azione dei consigli di classe.

Metto ai voti i primi due commi, su cui non sono stati presentati emendamenti.

D I N A R O . Dichiaro che voterò contro il primo comma dell'articolo 4 perchè in esso sono previsti piani di lavoro coordinato che, a mio avviso, ledono il principio della libertà dell'insegnamento che opera e deve operare liberamente nel quadro dei programmi didattici. Analogamente voterò contro il secondo comma dello stesso articolo sia per le ragioni già dette, sia perchè in tale comma vi è un'ulteriore lesione del principio della individualizzazione dell'insegnamento nei cicli della scuola primaria, demandandosi, in sostanza, al consiglio di ciclo, la formulazione dei piani di lavoro.

PRESIDENTE. Chi approva i primi due commi dell'articolo 4 è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

È stato presentato dal relatore Zaccari un' emendamento tendente a sopprimere, nel terzo comma dell'articolo 4, i primi due periodi, nei quali si dice: « Nelle scuole serali statali del terzo ciclo sono istituiti, su domanda di almeno otto studenti, corsi accelerati che consentano lo svolgimento in un anno di programmi biennali o dell'intero programma triennale. Nelle scuole secondarie superiori serali sono istituiti, su domanda di almeno otto studenti, corsi accelerati che consentano lo svolgimento in un anno di programmi biennali ».

Z A C C A R I , relatore. Si tratta di un emendamento che è stato concordato questa mattina. Del terzo comma, in sostanza, resterebbe in vita soltanto questo periodo: « I corsi serali degli istituti tecnici industriali statali sono quinquennali ».

R O M A N O . A nome del Gruppo comunista chiedo che i due periodi del terzo comma in esame vengano mantenuti; riteniamo che tali norme vadano incontro alle esigenze degli studenti lavoratori, che debbono essere particolarmente protette da una società che ritenga di essere democratica.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Zaccari tendente a sopprimere, nel terzo comma, i primi due periodi.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma nel testo conseguentemente modificato.

(È approvato).

Metto ai voti l'ultimo comma, nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti, nel suo insieme, l'articolo 4, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

## Art. 5.

A decorrere dall'anno scolastico 1971-72, I numero dei corsi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

48a Seduta (25 marzo 1971)

1969, n. 754, concernente la sperimentazione negli istituti professionali, è aumentato da trecentocinquanta a seicento.

A questo articolo è stato presentato, da parte dei senatori Sotgiu, Romano e Papa, un emendamento tendente a sostituire le parole: « è aumentato da 350 a 600 » con le parole: « è generalizzato ».

PAPA. Qualche precisazione. In primo luogo, già per i 600 corsi previsti dall'articolo 5 deve essere sostenuta una spesa: tanto vale compiere un ulteriore sforzo. In secondo luogo la decorrenza è per il prossimo anno scolastico e non è immediata; in terzo luogo la sperimentazione per 600 corsi effettivamente non la si capisce. Ne sono stati istituiti 350, già chiaramente insufficienti, tanto è vero che nella stessa proposta di legge del Governo si era proposto un numero maggiore: 450. Il Governo è già orientato in realtà verso la generalizzazione, ed avendo consentito con l'emendamento che ha portato i corsi a 600, in effetti ha già praticamente coperto una vasta zona dell'area interessata. Restano esclusi pochi istituti e ciò provoca delle grosse discriminazioni perchè, con la liberalizzazione degli accessi all'Università i giovani che frequentano gli istituti professionali nei quali è stata istituita la quarta e la quinta classe possono accedervi liberamente, mentre i giovani che frequentano gli istituti dello stesso tipo dove la quarta e la quinta classe non sono state istituite, ne sono esclusi. Queste discriminazioni saranno più gravi quando si verificheranno nella stessa città e negli stessi tipi di istituti professionali; perchè a Napoli, per esempio, abbiamo l'Istituto « Salvator Rosa » che ha la quarta e la quinta classe e a distanza di un chilometro abbiamo un Istituto che non è riuscito ad ottenerle. La discriminazione è ancor più grave in quanto colpisce specialmente i giovani del Mezzogiorno d'Italia perchè al Nord, in genere, i giovani si orientano verso gli istituti tecnici; invece nel Mezzogiorno abbiamo un largo afflusso di giovani verso gli istituti professionali. Quindi ancora una volta sarebbero colpiti i giovani proprio del Mezzogiorno, tanto

più che quando furono istituiti i primi 350 corsi, al Mezzogiorno ne toccarono pochissimi.

C'è poi un'altra ragione. Noi dobbiamo assolutamente dare una diversa dignità culturale agli istituti professionali — che sono ora scuole di « serie C » — portandoli tutti a cinque anni. In secondo luogo veramente la sperimentazione per 600 corsi non mi sembra molto seria.

Quindi noi insistiamo affinchè per gli istituti professionali si accetti la generalizzazione dei corsi sperimentali: mi pare che anche il Ministro, stamane, quando se ne è discusso, molto rapidamente, ha dichiarato che non sarebbe stato contrario all'esame, in senso positivo, di un emendamento in proposito.

PRESIDENTE. Lei sa che l'onorevole Bloise è presentatore di un disegno di legge in argomento: sulla generalizzazione la Commissione finanze e tesoro si è pronunciata in senso sfavorevole, in considerazione dell'onere finanziario per il quale non è prevista alcuna copertura a norma dello articolo 81, ultimo comma, della Costituzione.

ROMANO. Se il nostro emendamento venisse approvato, la Commissione dovrebbe trovare la copertura.

PAPA. Si tratta soltanto di avere la buona volontà. Se, invece, la questione è vista in modo distaccato...

PRESIDENTE. Lei ha dato atto della buona volontà del Governo.

P A P A . Oggi, ripeto, con la liberalizzazione degli accessi all'Università, si crea una grossissima discriminazione che è veramente inammissibile. Migliaia di giovani potranno accedere all'Università e altre migliaia, che per puro caso non hanno avuto la quarta classe, ne saranno esclusi.

A Napoli c'è un istituto professionale della ceramica di Capodimonte. Si tratta di un istituto serissimo, e gli studenti non devono

48a SEDUTA (25 marzo 1971)

soltanto apprendere a lavorare la ceramica, ma debbono studiare chimica, storia dell'arte eccetera. Questo istituto, unico in Italia, non ha ottenuto la quinta classe. È evidente che senza la quinta classe, l'anno venturo non sarà frequentato più da nessuno perchè gli studenti preferiranno altri istituti.

# SPIGAROLI. Tutti dottori!...

PAPA. Non si tratta di dire che debbono essere tutti dottori; si tratta semplicemente di estendere a tutti gli istituti la quinta classe, per evitare discriminazioni. Ripeto, ci sono istituti professionali che hanno una lunga ed interessantissima tradizione, e sono proprio quelli che hanno avuto fiducia nel ministro Ferrari-Aggradi che aveva promesso di esaminare le nuove possibilità in un momento successivo, l'anno dopo. Sono passati due anni, questi istituti hanno atteso, ora si arriva a 600 corsi e rischiano di rimanere ancora fuori. Generalizziamo lo esperimento, non lasciando fuori nessuno, anche in previsione della riforma della scuola secondaria superiore, che si dice di voler fare.

B L O I S E . Condivido quello che ha detto il senatore Papa, anche perchè questa sperimentazione ha dato risultati positivi. È assurdo mantenere delle limitazioni che creano le sperequazioni denunciate dal senatore Papa. A me risulta, inoltre, che la Commissione finanze e tesoro non ha dato parere sfavorevole. Voterò quindi a favore dell'emendamento presentato dai senatori comunisti.

D I N A R O . Sarei anch'io favorevole alla generalizzazione della sperimentazione: sarebbe però necessario conoscere il numero dei corsi che essa comporterà. Vi è il pericolo che questo possa essere molto superiore a 600.

GERMANÒ. A noi sorprende il modo col quale si procede in materia di sperimentazione; il Governo ha chiesto al Parlamento l'autorizzazione per fare una sperimentazione negli istituti professionali; il Parlamento l'ha autorizzata. Poi non si sa più nulla. Quali risultati hanno dato questi corsi? Il senatore Bloise dice che hanno dato effetti positivi, ma noi non lo sappiamo ufficialmente. Si dice che è stata nominata una commissione per valutare tali risultati.

Allora io domando: non si può portare a nostra conoscenza una relazione che ci renda edotti in proposito?

L I M O N I . Ma non c'è proprio stata, questa sperimentazione!

G E R M A N Ò . Perchè, allora, si propone di aumentare da 350 a 600 i corsi sperimentali?

ZACCARI, relatore. Ritengo che l'emendamento presentato non possa essere accettato. Prima di tutto perchè, in effetti, manca la copertura. Nell'articolo 9 si parla di complessivi 3.945 milioni riferiti proprio all'aumento dei corsi da 350 a 600, mentre il numero cui si arriverebbe con la generalizzazione non è conosciuto. In secondo luogo, manchiamo di elementi informativi: per poter discutere questo emendamento dovremmo avere a disposizione quella relazione che la legge n. 754 del 1969 aveva previsto e che in realtà il Parlamento non ha ancora ricevuto. In terzo luogo, indiscutibilmente, è preferibile che il problema degli istituti professionali venga risolto in sede di riforma della scuola media superiore.

ROSATI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento dei senatori Sotgiu, Romano e Papa.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

48a Seduta (25 marzo 1971)

#### Art. 6.

La validità delle disposizioni sugli esami di maturità, di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, è prorogata sino all'entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria.

Per gli alunni che devono sostenere esami di maturità, le lezioni ordinarie hanno termine il 10 maggio; nei restanti 30 giorni saranno tenute lezioni ed esercitazioni dedicate alla specifica preparazione agli esami.

Il ministro Misasi, poc'anzi, nell'allontanarsi, ha rivolto alla Commissione l'invito ad accantonare l'esame dell'articolo 6.

Se non si fanno osservazioni, resta stabilito che l'articolo verrà esaminato nella seduta di domani.

#### Art. 7.

I termini previsti dalle precedenti disposizioni per il collocamento a riposo e la decorrenza delle nomine e dei trasferimenti del personale ispettivo, direttivo e docente sono fissati, rispettivamente, al 14 e al 15 settembre.

Al personale predetto in servizio all'entrata in vigore della presente legge, il trattamento di quiescenza e di previdenza è liquidato, con effetto dal 15 settembre, sulla base dell'anzianità di servizio e dello stipendio che i singoli interessati avrebbero conseguito se fossero stati collocati a riposo dal 1º ottobre.

(È approvato).

### Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.

(È approvato).

#### Art. 9.

All'onere di complessive lire 3.945 milioni derivante dalla presente legge a carico dello esercizio finanziario 1971 si farà fronte per lire 2.430 milioni con le economie conseguenti dall'applicazione del precedente articolo 1, quarto comma, e per lire 1.515 milioni mediante riduzione di un pari importo del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Per necessario coordinamento del nuovo testo dell'articolo, ove la soppressione degli esami di seconda sessione è ora prevista non più al quarto, ma al primo comma, bisognerà conseguentemente correggere il rinvio a detto disposto.

Metto ai voti l'articolo 9 con tale modificazione.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 22,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Il Direttore delegato per i resoconti stenografici Dott. ENRICO ALFONSI